

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALOISIO. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del 17 ottobre 1996 la Banca d'Italia ha decretato la messa in liquidazione coatta della Banca di credito cooperativo di Vittorito;

la Banca, operante dal 1 febbraio 1993, si è resa responsabile, secondo la Banca d'Italia, di una serie di inadempimenti, con una presunzione di *deficit* di circa centocinquanta milioni di lire;

questi inadempimenti non sono mai stati in realtà contestati e in ogni caso la natura delle situazioni e delle sofferenze, in quanto presuntiva, doveva essere contestata agli organi della banca;

peraltro, il capitale sociale della banca è nell'ultimo anno aumentato fino a raggiungere il miliardo e cento milioni di lire, con il conseguente sviluppo dei depositi e degli impieghi;

l'attribuzione dell'incarico commissario liquidatore ad una banca di credito cooperativo concorrente crea inoltre una situazione di scarsa chiarezza e determina le condizioni per la cancellazione di un istituto di credito neocostituito;

la Banca d'Italia ha emanato quindi un decreto che risulta portato a conoscenza innanzitutto ad una banca concorrente e solo successivamente agli organismi della banca interessata;

in merito alle contestazioni addotte dalla Banca d'Italia, la banca di credito cooperativo di Vittorito afferma che il capitale sociale e negli ultimi mesi quasi raddoppiato, ed inoltre di essere in condizione di rispondere in maniera soddisfa-

cente alle contestazioni addotte anche per quanto riguarda il ripiano del *deficit* —:

per quale motivo la Banca d'Italia sia intervenuta per la cancellazione della banca di credito cooperativo di Vittorito senza preventiva comunicazione e convocazione dei soggetti interessati ed attribuendo l'incarico di commissario liquidatore ad una banca concorrente;

in che modo intendano attivarsi per rivedere il provvedimento e consentire alla banca di risolvere in maniera positiva le contestazioni addotte. (4-04925)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa a carico della Banca di Credito Cooperativo di Vittorito.*

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che in data 17 ottobre 1996 con decreto ministeriale n. 402518, la Banca di « Vittorito » è stata posta in liquidazione coatta amministrativa per irregolarità nell'amministrazione e perdite patrimoniali di eccezionale gravità, emerse nel corso di accertamenti ispettivi di vigilanza. In particolare le gravissime perdite patrimoniali provenivano, oltre che dal comparto creditizio, dall'operatività in valori mobiliari per conto proprio e di terzi con la Professione e Finanza Sim, dichiarata fallita e successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

In data 19 ottobre 1996 il Commissario liquidatore, a tutela dei depositanti e previa autorizzazione della Banca d'Italia, ha ceduto le attività e passività della citata banca alla Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna.

Avverso il provvedimento liquidatorio, l'ex presidente della Banca in questione ha avanzato ricorso al TAR e istanza di revoca al Ministero del tesoro.

Il TAR del Lazio, respinta la richiesta di sospensiva del provvedimento non ha ancora trattato il merito della causa; il Ministero del tesoro ha rigettato l'istanza con nota n. 601220 del 4 febbraio 1997.

Per quanto concerne la valutazione dei profili tecnici sui quali si è fondata la

proposta di liquidazione coatta amministrativa da parte della Banca d'Italia, premesso che la contestazione doveva comunque, essere presentata agli organi della banca, si precisa che l'ipotesi di aumento di capitale comunicata con lettera del 4 ottobre 1996 alla Banca d'Italia era assolutamente generica e non documentata.

L'indeterminatezza del progetto di ricapitalizzazione, unitamente alla mancanza di supporti analitici e alle ottimistiche previsioni reddituali, hanno indotto a ritenere assolutamente carente la struttura tecnica della banca e a proporre al Ministro del tesoro, in presenza di dati oggettivi di eccezionale gravità rilevati in sede ispettiva, il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Le valutazioni espresse dalla Banca d'Italia in sede di proposta di liquidazione sono state, poi, confermate dagli accertamenti degli organi liquidatori.

Per quanto riguarda, infine, la mancata comunicazione preventiva alla Banca di « Vittorito » delle risultanze ispettive e dell'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa, si richiamano la disciplina del segreto d'ufficio e, più specificamente, l'articolo 80, comma 3 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in base al quale il decreto ministeriale e la proposta della Banca d'Italia sono comunicati agli interessati che ne facciano richiesta non prima dell'insediamento degli organi liquidatori.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

AMORUSO. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Molfetta (Ba) garantisce, in regime di convenzione con la cooperativa « La Socievole », un servizio di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti;

dopo due anni l'amministrazione comunale ha inspiegabilmente scelto di non

procedere ad un nuovo appalto-concorso, decidendo di garantire lo stesso servizio attraverso l'assunzione di lavoratori socialmente utili;

tale scelta, operata senza una preventiva consultazione delle famiglie degli anziani assistiti, ha provocato comprensibile disappunto, stante la delicatezza del servizio in parola;

l'amministrazione comunale, pur sollecitata dai familiari degli anziani non autosufficienti che beneficiano del servizio, ha inteso ugualmente procedere attraverso l'assunzione di lavoratori socialmente utili;

durante un incontro svoltosi a Palazzo di Città, un assessore della giunta comunale di Molfetta ha giustificato tale scelta affermando che « per due anni hanno lavorato gli operatori della cooperativa, adesso devono lavorare gli altri disoccupati », lasciando così intendere che tutto sia stato ispirato dalla precisa volontà di assumere lavoratori socialmente utili;

tutto ciò accade a pochi mesi dalle elezioni comunali di Molfetta, e dunque anche l'assunzione diretta da parte del comune di altri lavoratori potrebbe essere ispirata esclusivamente ad una mera logica clientelare ed elettorale;

gli utenti del servizio ed i loro familiari hanno inoltrato un esposto al prefetto di Bari ed al comando compagnia Carabinieri di Molfetta, chiedendo un intervento urgente sulla vicenda, così da pervenire ad una diversa erogazione del servizio od una interruzione dello stesso —:

se non si intenda verificare con urgenza quali interventi siano possibili per salvaguardare le esigenze prospettate con le proteste e dalle denunce degli utenti e dei loro familiari;

quali iniziative intendano assumere, al fine di scongiurare che un servizio così importante e delicato sia svolto da personale poco qualificato che rischia di comprometterne la qualità. (4-12738)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto ispettivo in oggetto, rappresento quanto segue.

Per quanto concerne le funzioni del Ministro per la solidarietà sociale in materia di politiche per la terza età, occorre evidenziare, in premessa, come nell'attuale quadro normativo la materia dei servizi sociali sia demandata alle Regioni e agli Enti locali: questi ultimi soggetti istituzionali deputati alla erogazione e alla gestione di detti servizi, comprese le funzioni di controllo e di verifica, tra cui quelli rivolti alla popolazione anziana.

Quasi tutte le Regioni negli ultimi anni hanno approvato leggi di riordino del settore socio-assistenziale, definendo contestualmente piani regionali sanitari e socio-assistenziali.

Nell'ambito di tali piani si possono quindi individuare gli obiettivi segnatamente volti alla popolazione anziana: prevenzione dell'isolamento e dell'emarginazione attraverso una serie di servizi, anche domiciliari, e di attività, tra cui i centri diurni; previsione del ricovero in istituto nei casi di necessità.

È inoltre attualmente allo studio dell'ufficio legislativo del Dipartimento per gli Affari Sociali una proposta di legge quadro di riforma dell'assistenza, intesa a creare un sistema di interventi e servizi sociali nell'ambito dei quali si potranno trovare risposte ai bisogni socio assistenziali delle persone anziane ed anche la programmazione di interventi per l'efficacia e il controllo sui servizi erogati.

In attesa dell'approvazione e dell'entrata in vigore di tale normativa, con decreto ministeriale n. 144 registrato in data 28 luglio 1997, ho istituito presso il Dipartimento degli Affari Sociali dei gruppi di lavoro che hanno affrontato temi fondamentali attinenti alla condizione degli anziani (case di riposo, centri sociali, tutela abitativa, Università della terza età ed educazione permanente).

Al di là della logica che intende la struttura residenziale « casa di riposo » come alternativa « obbligatoria » a risposte diverse e qualificate, nel contesto della nuova normativa si mirerà alla trasformazione di tali

strutture, non più di tipo « ospedaliero » ma come « servizio socio-sanitario » o come « struttura socio-assistenziale » avente anche funzioni sanitarie.

Per realizzare efficacemente questo obiettivo occorrono nuove strategie generali di intervento assistenziale, coordinamento, programmazione e operatività sul territorio, con la indicazione di criteri e standard definiti.

Per quanto si riferisce, inoltre, agli aspetti relativi alle scelte operative del Comune di Molfetta circa l'assunzione di lavoratori nella cooperativa « La Socievole », il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da me interpellato, riferisce che detta Amministrazione, pur annoverando fra le proprie competenze, attività di sostegno al movimento cooperativo e di vigilanza del medesimo (decreto-legge C.P.S. n. 1577/47), non può intervenire nelle scelte operative di un ente locale ovviamente dettate da criteri di necessità, opportunità ed economicità.

Trattandosi di fornitura di un servizio sociale tramite l'assunzione di lavoratori, con le modalità di cui alla legge n. 608/96 (lavori socialmente utili) si ritiene che, nel caso in esame, siano stati considerati come fondamentali anche gli sbocchi occupazionali conseguenti.

Le eventuali contestazioni degli utenti circa la qualità delle prestazioni fornite dai lavoratori in questione dovranno, pertanto, essere inoltrate all'ente locale, gestore del servizio.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

BOGHETTA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in data 10 gennaio 1997 un dirigente del Sanga-Cub ha ricevuto una lettera da parte del direttore della circoscrizione aeroportuale di Fiumicino, dottor Carlo Luzzati, con la quale gli viene contestata una presunta violazione dell'ordinanza n. 2/1994 per « indebita utilizzazione tes-

sera aeroportuale e svolgimento di attività non autorizzata »;

secondo il contenuto della lettera il dirigente sindacale il giorno 6 dicembre 1996 si sarebbe introdotto nel sedime aeroportuale benché di riposo, svolgendo attività di volantinaggio nell'area « movimento bagagli »;

la lettera si chiude con parole molto dure in riferimento all'accaduto minacciando una « eventuale sanzione, anche di temporanea sospensione della validità della tessera aeroportuale », che di fatto, significa l'impossibilità di avere accesso al luogo di lavoro;

recentemente alla Rsa Sanga-Cub è stato tolto il godimento dei diritti sindacali ex articolo 19 della legge n. 300/1970 (permessi, bacheche, assemblee retribuite);

la sospensione della suddetta tessera è stata più volte adottata dalla società Aeroporti di Roma in casi di sospensioni o di cessazioni del rapporto di lavoro —:

se non ritenga che ciò non leda pesantemente l'agibilità democratica all'interno dell'aeroporto garantita dalle norme costituzionali e dalle leggi ordinarie del Paese a tutti i lavoratori e le lavoratrici nei luoghi di lavoro;

se una tale posizione non si configuri comunque come comportamento antisindacale;

se non si intenda prendere opportune iniziative, visto il chiaro intento della società Aeroporti di Roma di « silurare » una Rsa che, pur avendo perso il godimento dei diritti sindacali, continua ad essere rappresentativa di buona parte dei lavoratori.

(4-07544)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione in oggetto, dagli accertamenti esperiti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma nei confronti della Società Aeroporti di Roma S.p.A. è emerso quanto segue.*

In data 10.1.1997 è stata inviata al sig. Salvatore Caprasecca, operaio della società in parola nonché segretario nazionale del

sindacato Autonomo Gente dell'Aria-SANGA/CUB, una lettera di contestazione a firma del Direttore della Circostrizione Aeroportuale di Fiumicino.

Con detta lettera l'azienda contestava al sig. Caprasecca la violazione dell'ordinanza aeroportuale n. 2/94, avendo il medesimo, in data 6.12.1996, indebitamente utilizzato la propria tessera personale di accesso all'Aeroporto, per introdursi, fuori dall'orario di lavoro, nell'area movimento bagagli, oltre la linea di frontiera aerea (ove, comunque, non sarebbe potuto accedere) per svolgere attività di volantinaggio e lo invitava a fornire le proprie controdeduzioni in ordine ai fatti contestati, avvertendo che in mancanza si sarebbe riservata la facoltà di sospendere temporaneamente la validità della tessera aeroportuale dello stesso.

A quest'ultimo riguardo, si precisa che il rilascio e la sospensione del titolo autorizzativo per l'accesso a determinate zone dell'aeroporto sono di esclusiva competenza della stessa Direzione Circostrizione Aeroportuale, la quale, peraltro, nel caso in parola, non ha poi ritenuto di adottare alcun provvedimento.

La ditta, in seguito, inviava al Sig. Caprasecca, in data 13.3.1997, una formale lettera di contestazione, e non ritenendo valide le giustificazioni fornite dallo stesso, adottava nei suoi confronti il provvedimento disciplinare di due giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ai sensi dell'articolo 20 del C.C.N.L.

Contro tale provvedimento l'organizzazione sindacale SANGA/CUB, proponeva ricorso giudiziario, ai sensi dell'articolo 28 della legge 300/1970, che veniva rigettato dal Pretore del lavoro di Roma con decreto dell'1.8.1997.

Si rappresenta, in proposito, che l'attività di volantinaggio, pur rappresentando la tipica espressione del diritto di svolgere attività sindacale nei luoghi di lavoro, sancito dall'articolo 14 Legge 300/70, trova un limite nell'articolo 26 della legge medesima.

Tale articolo, infatti, specifica che la distribuzione di comunicati di contenuto e di interesse sindacale all'interno dei luoghi di lavoro, debba ritenersi consentita a con-

dizione che la distribuzione stessa non pregiudichi il normale svolgimento dell'attività aziendale.

Per quanto riguarda, poi, il negato riconoscimento al SANGA/CUB dei diritti sindacali di cui alla legge 300/70, la Società aeroporti ha fatto presente che alla data del 13.3.97, la medesima Organizzazione Sindacale rappresentava 34 iscritti, contro i 4259 lavoratori aderenti alle altre sigle sindacali su un organico di n. 5690 dipendenti e che la stessa non è mai stata firmataria di un accordo contrattuale, né a livello nazionale, né a livello locale.

È stato, infine, rappresentato che a seguito degli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28.7.1995, n. 312, che recepiva i risultati del referendum popolare abrogativo della lettera a), e parzialmente della lettera b) dell'articolo 19 - 1° comma della legge 300/70, la società ha revocato al SANGA/CUB i diritti di cui alla legge suddetta.

Il sindacato, al riguardo, ha opposto ricorso ex articolo 28 della suddetta legge per comportamento antisindacale e tale ricorso è stato rigettato in data 1.8.1997 con il decreto già citato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

BONO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

gli articoli 3, 36 e 38 della nostra Costituzione impongono al Governo di operare secondo gli irrinunciabili criteri di equità e di giustizia sociale;

la legge n. 724 del 23 dicembre 1994 ha concesso, a partire dall'ottobre 1995, ai pensionati ex dipendenti statali non dirigenti un lieve aumento ai sensi della legge n. 59 del 1991;

la legge n. 724 del 23 dicembre 1994, non ha affrontato il problema relativo alle

pensioni d'annata degli statali favorendo il permanere di gravi sperequazioni;

non è stata stabilita né la concessione del 33 per cento di acconto dal 1996 e dal 1997, né quella del 34 per cento dal 1998, impedendo la perequazione delle suddette pensioni, secondo quanto in essere per le pensioni dei dirigenti militari e civili dello Stato;

i marescialli maggiori delle forze armate, a riposo dal 1967, con oltre quaranta anni di servizio e con i benefici di guerra, percepiscono ad oggi circa lire 2.300.000 nette al mese, mentre i pari grado a riposo dal settembre 1995, grazie all'ottenimento del 7° livello bis, percepiscono circa lire 3.600.000 mensili nette —:

se non ritengano di dover intervenire con provvedimenti urgenti per sanare questa ingiusta, immotivata e discriminante controversia. (4-15122)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente la perequazione delle pensioni di annata del personale statale non dirigente.

Al riguardo, si premette innanzi tutto che ai sensi della legge 27 febbraio 1991, n. 59, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori pubblico e privato, hanno già trovato applicazione alcune norme di carattere perequativo dei trattamenti di quiescenza a carico delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e delle Ferrovie dello Stato, per i quali è stato disposto il parziale recupero delle differenze nei livelli pensionistici, rispetto alle diverse date di cessazione di servizio degli interessati. Sono stati, infatti, introdotti due ordini di benefici economici: l'attribuzione di aumenti percentuali differenziati in ragione delle date di decorrenza dei singoli trattamenti, nonché la riliquidazione delle pensioni del personale cessato dal servizio anteriormente alla data di decorrenza giuridica dell'inquadramento nei livelli retributivi previsti dalla legge n. 312 del 1980, sulla base delle retribuzioni derivanti dal riconoscimento delle anzianità pregresse.

Tali miglioramenti, previsti dal comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 59 del 1991, sono stati corrisposti nella misura del 20 per cento dal 1° luglio 1990, del 30 per cento dal 1° gennaio 1992, del 55 per cento dal 1° gennaio 1993, fino all'attribuzione della misura intera dei benefici con decorrenza 1° gennaio 1994, al fine di realizzare il completo recupero degli incrementi retributivi intervenuti prima della tornata contrattuale 1985-1987.

Peraltro, nell'ambito degli interventi correttivi operati con il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, il legislatore ha disposto, con l'articolo 17, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il differimento all'11 ottobre 1995 dell'ultima decorrenza degli aumenti, originariamente stabilita per l'anno 1994 e già rinviata all'anno 1995 dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

In conformità alle citate disposizioni, le Direzioni provinciali del Tesoro, previa predisposizione da parte delle singole Amministrazioni dei decreti di riliquidazione delle pensioni, provvedono a corrispondere agli interessati la misura intera dei benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 59 del 1991.

Si soggiunge, infine, che l'attuale situazione di bilancio e le esigenze di contenimento della spesa previdenziale non consentono di considerare favorevolmente ulteriori interventi di perequazione dei trattamenti pensionistici di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

BUONTEMPO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

da circa dieci anni, a Roma, in via della Martora, nei pressi dell'autostrada Roma-L'Aquila, un terreno di proprietà del comune è stato occupato da un consistente numero di nomadi, che hanno trasformato questa zona in un vero e proprio villaggio;

le originarie roulotte e gli accampamenti di semplice fattura, sono completamente spariti, per lasciare il posto a vere e proprie costruzioni, sfornite dei necessari servizi igienici nonché delle adeguate misure di sicurezza, quali sistema antincendio e salvavita elettrico;

l'area su cui si sono insediati i nomadi è stata ricavata da un sommario sbancamento di terreno, e a causa di ciò, nei giorni di pioggia, la zona diventa una palude, in cui è possibile veder galleggiare di tutto;

l'insediamento dei nomadi non è peraltro avvenuto garantendo alla zona i requisiti igienici minimali, in mancanza dei quali una disagiata alternativa è diventata quella di utilizzare parte del vicino parco Alvi a servizio igienico pubblico, rendendo il parco inagibile e impraticabile;

detta situazione è senza dubbio intollerabile per gli abitanti della zona limitrofa al campo e al parco, quali i residenti di via U. Calosso, via Collatina Vecchia, ma anche per coloro che transitano sull'autostrada, sempre più spesso impotenti spettatori di quanto sopra descritto;

gli abitanti del campo nomadi non hanno una strada che gli consenta l'accesso alla zona di Colli Aniene, fornita di attività commerciali e servita dai mezzi di trasporto pubblico;

non di rado accade che gli abitanti del campo pretendono, con una buona dose di prepotenza, di percorrere una strada, l'unica per raggiungere Colli Aniene, di proprietà del vicino casale Boccaleone, legittimamente chiusa da un cancello con serratura che puntualmente viene manomessa e talvolta persino rotta;

questa situazione crea non pochi problemi di convivenza e non di rado si verificano episodi che richiedono l'intervento della polizia;

le forze dell'ordine sono state costrette ad intervenire in seguito al rinvenimento, nei pressi del campo nomadi, di armi e passamontagna e auto rubate;

gli abitanti di Colle Aniene hanno più volte denunciato alle autorità competenti questo stato di cose, ma a tutt'oggi non vi è stato alcun concreto riscontro;

questa situazione è stata pubblicamente manifestata al sindaco di Roma durante l'inaugurazione del secondo tronco della via Palmiro Togliatti, il 13 dicembre 1996, ma la risposta del primo cittadino è stata laconica ed evasiva;

oltre alla gravità dei problemi fin qui descritti, è necessario aggiungere che il campo nomadi di via della Martora è sorto in una zona archeologica, dove gli esperti sospettano che vi siano i resti di una villa romana, e che numerose sono le sollecitazioni del sovrintendente ai beni ambientali ed archeologici affinché la zona venga opportunamente tutelata in considerazione dell'interesse storico-artistico che riveste il casale Boccaleone —:

se non ritengano opportuno intervenire per risolvere definitivamente la situazione e quali iniziative intendano adottare per fronteggiare quella che ormai è diventata una vera e propria emergenza.

(4-11146)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sentite le amministrazioni interessate, rappresento quanto segue.*

Il campo nomadi di Via della Martora si è costituito, per autonoma iniziativa dei nomadi stessi, presumibilmente nel 1993.

Le iniziative che l'Amministrazione Comunale ha assunto, per evitare il diffondersi del degrado nel campo sono consistite nella dotazione di bagni chimici, nell'installazione di una fontanella per l'approvvigionamento idrico e nell'effettuazione di un censimento delle presenze al fine di controllare la recettività dell'insediamento stesso.

Contestualmente, l'Ufficio speciale immigrazione del Comune di Roma è stato impegnato nel reperimento di idonee aree alternative, nell'ambito di una più vasta attività di programmazione e gestione delle presenze delle popolazioni nomadi esistenti sul territorio comunale.

L'Ufficio speciale immigrazione, anche a seguito degli esposti degli abitanti, si è attivato in una prima fase, verificando la possibilità di una trasformazione dell'attuale insediamento in campo sosta attrezzato. In seguito ai vari dinieghi degli organi interessati al rilascio di autorizzazioni (Sovrintendenza Comunale e Statale, Ufficio Piano Regolatore), ha svolto una ulteriore attività di ricerca che ha portato all'individuazione di un'area di proprietà comunale, precedentemente occupata da una depositaria che, per la collocazione nella medesima zona e per la presente disponibilità dei servizi di urbanizzazione, è risultata idonea per l'allestimento di un campo sosta attrezzato.

È stato quindi affidato agli uffici tecnici del Comune l'incarico di predisporre un progetto di massima per la realizzazione di un campo sosta in grado di accogliere gli attuali ospiti presenti in Via della Martora. In esito a tale operazione, la presenza degli ospiti nel campo sarà regolamentata ai sensi delle vigenti disposizioni comunali che prevedono la regolarità delle posizioni dei residenti.

L'Azienda Comunale Energia ed Ambiente non ha ancora realizzato i campi sosta attrezzati per il Comune di Roma, per l'esecuzione dei lavori di allestimento, al termine dei quali potrà essere disposto il trasferimento del campo sosta in questione, con contestuale sgombero dell'area e ripristino della destinazione di uso a parco pubblico.

L'area occupata dall'accampamento di nomadi in via della Martora, secondo gli elementi forniti dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali — Soprintendenza archeologica di Roma, non è direttamente interessata da resti archeologici.

Questi ultimi sono localizzati ad una distanza superiore ai duecento metri rispetto all'accampamento, tali resti non sono soggetti a vincolo ex lege n. 1089/39 recante « Tutela delle cose d'interesse artistico », ma ricadono all'interno di un più vasto ambito relativamente al quale la Soprintendenza ha inoltrato la proposta dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 1 lettera m), della legge 1° agosto 1985,

n. 431 (« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale »).

La Soprintendenza, su istanza della V ripartizione del Comune di Roma aveva comunque espresso parere negativo per quanto riguarda l'installazione di un campo nomadi nell'area di via della Martora, ritenendo (sentita la competente X ripartizione) l'area prescelta non idonea alla destinazione a campo nomadi. Infatti si rileva che l'area prescelta per l'insediamento del campo è situata nelle immediate vicinanze del casale di Boccaleone che pur essendo privo di specifico decreto di vincolo ai sensi della legge 1089 del 39 è una consistenza architettonica di pregio con torre di probabile origine medievale inglobata in un complesso cinquecentesco.

Considerato quindi l'interesse storico-artistico del sito sarebbe auspicabile prevedere una destinazione d'uso che ne consenta la valorizzazione e la salvaguardia.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

DALLA CHIESA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nella seduta del consiglio comunale di Campodolcino (Sondrio), del 17 ottobre 1997, si è verificata una discussione molto tesa tra il capogruppo della minoranza ed il sindaco;

la discussione ha avuto come oggetto omissioni presenti nel verbale relativo alla precedente seduta del consiglio comunale;

secondo la normativa vigente il capogruppo di minoranza, come qualsiasi altro consigliere, poteva integrare, con dichiarazioni a verbale, il verbale della precedente seduta;

nonostante questo, il sindaco ha ordinato, senza richiamo, ai carabinieri presenti di allontanare dall'aula, anche con la forza, il detto capogruppo;

l'allontanamento tramite la forza pubblica dall'aula consigliere, dovrebbe essere la conseguenza estrema di fronte a comportamenti pericolosi per l'incolumità dei consiglieri, o di altre persone presenti in aula o l'effetto di ripetute violazioni dello statuto o del regolamento;

con un successivo intervento, un consigliere di minoranza ha chiesto al sindaco quali fossero le norme e le motivazioni poste a fondamento di tale estrema decisione e per quali motivi i carabinieri ancora stazionavano nell'emiciclo riservato ai consiglieri. Le richieste verbalizzate sono state del tutto ignorate dal sindaco;

la violazione dello statuto e del regolamento comunale, da parte del sindaco, è divenuta ormai una prassi costante: non risponde alle interrogazioni e agli atti di sindacato ispettivo entro i trenta giorni prescritti per legge, ostacola l'iscrizione all'ordine del giorno e la messa in discussione delle iniziative politiche della minoranza —:

se non ritenga che i fatti esposti costituiscano presupposto per l'attivazione dei poteri di controllo di propria competenza, affinché anche durante la programmazione dei lavori del consiglio di Campodolcino, siano osservate le vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. (4-14297)

RISPOSTA. — La stesura del verbale delle sedute degli organi collegiali degli enti locali è disciplinata dagli appositi regolamenti adottati dagli enti stessi, che, ovviamente, non possono derogare alle norme ed ai principi fissati dalla legge, secondo cui i verbali, una volta sottoscritti, non possono più essere modificati.

La legislazione antecedente a quella attualmente in vigore (legge n. 142/1990), che nulla dispone al riguardo, prevedeva che il verbale della seduta precedente dovesse essere letto ai consiglieri nella seduta successiva, senza minimamente contemplare l'ipotesi di possibili integrazioni.

Quanto alle polemiche intercorse nella specifica circostanza, eventuali responsabi-

lità connesse a comportamenti individuali potranno formare oggetto di accertamento e valutazione in altra sede competente.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

DE CESARIS, STRAMBI, BONATO e VALPIANA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

nell'ambito degli investimenti immobiliari iscritti tra i compiti di istituto nel 1977, l'Inpdap ha acquistato a Marghera (Venezia) dalla società « Cita » (che ha dato il nome al quartiere) circa seicento appartamenti da locare;

il complesso è stato gestito e amministrato fino al 1995 dal ministero del tesoro con esiti disastrosi, a causa di una costante non rispondenza dei servizi erogati ai costi attribuiti agli inquilini, legata alla assoluta mancanza di trasparenza amministrativa e correttezza gestionale;

ciò ha indotto gli inquilini del quartiere « Cita » a costituirsi in comitato di quartiere, al fine di costruire una forma di autotutela capace di proporsi come soggetto collettivo nei confronti della proprietà e del gestore del tutto evanescenti;

appare necessario ed improrogabile avviare momenti di incontro su aspetti primari per la vita del quartiere, quali: 1) la determinazione del canone, 2) l'erogazione dei servizi, 3) la rendicontazione delle spese ingiustificate attribuite; 4) il degrado strutturale; aspetti che hanno portato, tra le forme di lotta una continuativa contestazione dei canoni di locazione e delle spese ingiustificate attribuite;

i reiterati tentativi degli inquilini, affiancati anche dalla amministrazione comunale di Venezia, di stabilire istanze di confronto con la proprietà sono stati frustrati dalla stessa sia sottraendosi agli impegni verbalmente enunciati, sia promuovendo interventi giudiziari, tutti, peraltro, esitati negativamente per l'Inpdap;

nell'ambito della crescente conflittualità degli inquilini del quartiere « Cita », supportati dalla struttura tecnica e legale del comitato di quartiere, nel 1996, dopo l'ennesimo esposto, la procura presso la pretura di Venezia ha rinviato a giudizio l'Inpdap;

nel 1996 il comune di Venezia assunta la gravità della situazione di degrado degli alloggi e degli stabili del quartiere « Cita », con conseguenti gravi pericoli per l'incolumità pubblica, ha emanato nel luglio 1995 ordinanza del sindaco, perfezionata nel 1996, con ingiunzione alla proprietà di intervenire per rimuovere i pericoli ed ottemperare alle relative disposizioni di legge;

il sindaco di Venezia, dottor Cacciari, e l'assessore alla casa, dottor Santillo, si sono attivati presso il presidente dell'Inpdap e il direttore generale, dottor Carta, al fine di favorire una soluzione extragiudiziale e l'ormai ventennale contenzioso tra inquilini e proprietà, nella consapevolezza che al di fuori di un accordo negoziale, si determinerebbe una situazione drammatica in termini umani, sociali e di ordine pubblico, in una città che vive da anni una forte tensione abitativa;

sono passati ormai tre mesi dal primo incontro senza che la direzione provinciale dell'Inpdap di Venezia abbia trovato modo di sciogliere le riserve « tecniche » e dare via al tavolo, profilandosi così l'ennesima elusione di assunzione di responsabilità da parte della proprietà —:

se siano a conoscenza degli esiti disastrosi e poco trasparenti della gestione e del degrado degli immobili di proprietà dell'Inpdap nel quartiere « Cita » di Venezia;

per quali motivi l'Inpdap non abbia ottemperato all'ordinanza del sindaco di Venezia del luglio 1995, perfezionata nel 1996, e di chi sia la responsabilità di ciò;

quali iniziative intendano intraprendere affinché sia aperto in tempi brevissimi il tavolo di trattativa tra il comitato di

quartiere « Cita », l'amministrazione comunale di Venezia e la direzione provinciale dell'Inpdap. (4-11424)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nell'atto parlamentare in oggetto, la S.V. On.le solleva la questione relativa alla gestione degli immobili di proprietà dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica nel quartiere « CITA » di Venezia.

L'I.N.P.D.A.P. ha reso noto quanto segue.

In considerazione della grave emergenza relativa all'indisponibilità di alloggi registrati, in particolar modo, a Venezia l'istituto, nella persona del Presidente ed il Comune di Venezia, rappresentato dal Sindaco, hanno sottoscritto nel mese di novembre 1997 un'intesa, impegnandosi sui seguenti punti:

utilizzazione del patrimonio abitativo I.N.P.D.A.P. al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini rientranti tra le categorie protette dalle norme (sfrattati, appartenenti a forze di polizia trasferiti d'autorità);

comunicazione all'amministrazione comunale di Venezia degli alloggi disponibili e assegnazione degli stessi alle famiglie segnalate dall'amministrazione comunale sulla base dei criteri di priorità da essa stabiliti;

rispetto della condizione del possesso di reddito familiare adeguato al canone e agli oneri accessori;

promozione di interventi di riqualificazione del patrimonio;

recupero della vivibilità del quartiere CITA;

soluzione del pregresso contenzioso relativo a sfratti, morosità, manutenzione e rinnovi contrattuali;

verifica periodica del protocollo di intesa che dovrà essere armonizzato con la disciplina generale riguardante le assegnazioni degli alloggi degli enti pubblici previdenziali, secondo le indicazioni dettate da questa Amministrazione.

Relativamente poi agli esposti all'autorità giudiziaria di cui è cenno nell'interrogazione, si fa presente che il Ministero di Grazia e Giustizia ha comunicato quanto segue.

In data 2.7.1996 è pervenuto alla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Venezia un esposto di numerosi inquilini di immobili facenti parte del complesso immobiliare sito a Marghera (VE) *cx* CITA.

A seguito delle indagini prontamente svolte è stato rinviato a giudizio il responsabile del condominio per il reato di cui all'articolo 677 c.p. Il dibattimento avrà luogo il 16.6.1998.

Altro procedimento è stato iniziato a seguito di un esposto presentato l'8.7.1997 da altro inquilino del suindicato complesso immobiliare per fatti connessi all'asserita cattiva manutenzione degli edifici. Le indagini sono in corso.

Altri precedenti esposti, infine, sempre aventi ad oggetto doglianze similari, sono stati tutti archiviati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

vive a Biella in via Sabadell n. 6 il cittadino iraniano Mansur Mirsepanj, nato a Teheran (Iran) il 31 marzo 1959;

il predetto è nel nostro Paese da oltre dieci anni e si è coniugato due anni fa con una cittadina italiana da cui ha avuto una bambina;

il signor Mirsepanj Mansur, diplomato in ragioneria a Teheran, si è laureato in farmacia il 23 luglio 1996 presso l'Università « Federico II » di Napoli, ottenendo quindi l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista nello stesso 1996;

il signor Mirsepanj Mansur ha, per tutto il periodo in cui ha vissuto sul nostro territorio nazionale, lavorato alacremente,

prestandosi ad ogni tipo di occupazione e perfettamente integrandosi nella nostra comunità civile;

il signor Mirsepanj Mansur ha inviato istanza al ministero dell'interno — direzione generale — affari personali — divisione cittadinanza, per ottenere la cittadinanza italiana;

è assolutamente importante, per il signor Mirsepanj Mansur, ottenere la cittadinanza, atteso che venga accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, al fine di consentire al predetto la possibilità di partecipare a vari concorsi e di concorrere alle opportunità per le quali è appunto previsto il requisito della cittadinanza italiana;

è prevista la pubblicazione di un bando di concorso, in Biella, per un posto di farmacista presso la locale farmacia comunale;

il signor Mirsepanj Mansur intende partecipare a detto concorso, per il quale è previsto, come requisito, lo *status* di cittadino italiano —:

se non ritenga possibile sollecitare gli uffici competenti per la verifica urgente dell'istanza presentata dal signor Mirsepanj Mansur al fine di attivare le procedure, posto che il predetto venga riconosciuto in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge, per la concessione al medesimo della cittadinanza italiana. (4-14762)

RISPOSTA. — Il Sig. MIRSEPANJ ha presentato istanza intesa ad ottenere la cittadinanza italiana in data 11 aprile 1997 presso la Prefettura di Biella, che ha provveduto a trasmettere la relativa documentazione a questo Ministero per gli adempimenti di competenza.

Acquisiti i prescritti pareri, in data 29 gennaio u.s. è stato adottato il decreto di conferimento all'interessato della cittadinanza italiana.

Conseguentemente, in data 1° febbraio u.s. si è provveduto ad inoltrare copia del decreto ministeriale alla Prefettura di Biella per la necessaria notifica.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

FOTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la bozza della nuova normativa per la liberalizzazione della vendita dei quotidiani ha sollevato profonde e condivisibili preoccupazioni, non essendo allo stato prevista alcuna norma di garanzia che, salvaguardando lo spirito della sperimentazione, escluda con chiarezza l'ipotesi di una liberalizzazione indiscriminata della rete di vendita;

non è pensabile neppure attuare forme di sperimentazione che, anziché favorire una maggiore vendita dei quotidiani, finisca per determinare unicamente spostamenti delle vendite, ma non l'aumento delle stesse;

vi è, inoltre, il pericolo che alla vendita dei prodotti editoriali, nei nuovi canali commerciali, si abbinino iniziative promozionali realizzate all'interno delle strutture in questione, il che penalizzerebbe ingiustamente gli edicolanti tradizionali —:

se e quali iniziative in merito intenda assumere il Governo, anche alla luce delle prese di posizione negative espresse dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali Snag-Confcommercio, Sinagi-Cgil, Cisl-giornalai, Uiltucs-giornalai e Fenagi-Confesercenti. (4-11743)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella quale la S.V. On.le teme una indiscriminata liberalizzazione della rete di vendita di prodotti editoriali, si fa presente quanto segue.

Il disegno di legge di iniziativa governativa concernente « Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica », attualmente all'esame della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, considerato un primo intervento strutturale per affrontare la crisi dell'editoria, non comporta una immediata ed indiscriminata liberalizzazione del settore, bensì un periodo di sperimentazione, la fissazione dei criteri di valutazione degli esiti della sperimentazione stessa e, solo se questi saranno considerati positivi, l'eventuale supe-

ramento del monopolio delle edicole. Tale fase sarà attuata attraverso forme tecniche e normative che faranno comunque salva la par condicio fra le testate nelle condizioni di vendita e diffusione.

Si fa presente inoltre che le associazioni sindacali dei rivenditori hanno partecipato, nell'ambito dei lavori della Commissione Paritetica Governo-Editori, a tutte le fasi del dibattito che ha preceduto la presentazione del disegno di legge e ne è prevista la consultazione per la valutazione dei risultati della sperimentazione stessa.

Il Sottosegretario di Stato per l'informazione e l'editoria:
Arturo Mario Luigi Parisi.

FOTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nell'apportare alcune modificazioni alle norme disciplinanti l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), prevede che « le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili sono pubblicate per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* » —:

se non si ritenga doveroso integrare la menzionata disposizione prevedendo che le deliberazioni di tutti i comuni siano pubblicate in un unico fascicolo straordinario della *Gazzetta Ufficiale*, così favorendo una migliore consultazione delle delibere in questione. (4-14940)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, posto che l'articolo 58 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 prevede tra l'altro che « le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili sono pubblicate per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* », chiede se non si ritenga opportuno prevedere che le deliberazioni di tutti

i comuni vengano pubblicate in un fascicolo straordinario della *Gazzetta Ufficiale*, al fine di favorirne la consultazione.

Al riguardo, si rappresenta che il Dipartimento delle Entrate, d'intesa con l'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di Grazia e Giustizia, ha diramato la circolare n. 49/E del 13 febbraio 1998 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1998), con la quale viene chiarito che i dispositivi delle delibere dei comuni, concernenti l'aliquota ICI, la cui pubblicazione viene richiesta al predetto Ministero di Grazia e Giustizia entro il 30 aprile 1998, saranno pubblicati congiuntamente intorno alla metà del mese di maggio, mentre quelli la cui richiesta di pubblicazione avverrà in tempi successivi al 30 aprile verranno pubblicati congiuntamente verso la fine del mese stesso.

Pertanto l'Amministrazione finanziaria ha dato attuazione alla disposizione legislativa richiamata.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere — premesso che:

a seguito delle affermazioni fatte su un quotidiano in data 21 ottobre 1997 dal sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma dottor Sergio Escobar, se risponda al vero che alla voce « disavanzo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 dell'ente, capitolo I — spese correnti; categoria 1 — spese per gli organi dell'ente », sia riportata la voce « indennità di carica e rimborsi per il sovrintendente » per un importo di duecentoquaranta milioni di lire se tale cifra sia inferiore; se, alla stessa voce, nel bilancio di previsione del 1996, sia riportata la cifra di duecentocinque milioni di lire, nel 1995 di centonovantacinque milioni di lire, nel 1994 di centonovanta milioni di lire, con un incremento che passa dai cinque milioni del 1995 rispetto al 1994, di dieci milioni di

incremento nel 1996 rispetto al 1995, per arrivare ai trentacinque milioni di incremento nel 1997 rispetto al 1996, con una lievitazione in percentuale che va dal 2,6 del 1995, al 5,1 del 1996, per arrivare, in un sol colpo, al 17,13 per cento per il 1997 —:

se tale incremento sia contenuto nelle previsioni di aumento del costo della vita registrati dall'Istat;

se risponda al vero che il sovrintendente, al momento della sua nomina nell'ottobre 1996, abbia sottoscritto un contratto per un importo previsto di lire duecentosei milioni e che l'aumento degli emolumenti sia scattato in pratica, e come già detto, per il 17,13 per cento in più solo due mesi dopo la sua nomina;

se sia compatibile che il consiglio d'amministrazione possa impunemente approvare simili discordanti provvedimenti senza che il collegio sindacale, nel quale è rappresentato anche il ministero del tesoro, eccepisca alcunché;

quali provvedimenti si intendano prendere per riportare anche gli importi relativi al sovrintendente nei limiti previsti dalla legge e dalle norme vigenti.

(4-13265)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che l'attuale trattamento economico del Sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 23 ottobre 1996, per l'importo di £. 218 milioni l'anno.*

Alla data odierna detto compenso non ha subito alcuna variazione.

La spesa di cui trattasi grava sul pertinente capitolo di bilancio dell'Ente, che per l'anno 1997 reca uno stanziamento di £. 240 milioni. Per la parte eccedente la retribuzione, lo stanziamento è finalizzato al rimborso delle spese sostenute dallo stesso Sovrintendente nell'interesse dell'Ente, quali ad esempio le missioni svolte in Italia e all'estero.

Il Ministro delegato per lo spettacolo: Valter Veltroni.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

considerata la grave realtà di milioni di giovani in cerca di occupazione, se non ritengano di emanare dei provvedimenti capaci di dare risposte concrete alla domanda di lavoro che proviene da ogni parte d'Italia;

se non ritengano di dovere, almeno nelle grosse città con una popolazione superiore ai centomila abitanti, triplicare le licenze per aperture di farmacie (vista la grande richiesta di medicinali), il raddoppio delle licenze di tabaccherie ed edicole, la quadruplicazione delle attuali licenze di taxi, il raddoppio delle licenze per apertura di esercizi commerciali;

se non si ritenga altresì di erogare dei prestiti decennali, senza interessi, ai giovani che mettono su una attività commerciale, artigianale, professionale o a giovani che in cooperativa intraprendano delle valide iniziative;

se e quando il Governo intenda affrontare con serietà il problema di questa enorme massa di giovani che chiedono di potere lavorare. (4-03050)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica occupazionale, affrontata dalla S. V. On.le nella interrogazione in oggetto, si rappresenta che il Governo nella sua collegialità, ha sempre ritenuto e più volte manifestato che la stessa dovesse essere affrontata con una strategia di carattere globale.*

Per quanto attiene alla specifica competenza di questa Amministrazione, si è ritenuto di procedere secondo una articolazione per fasi. Pertanto, in un primo tempo si è ravvisata l'opportunità di predisporre strumenti idonei a facilitare ed a promuovere l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Per realizzare tale primaria finalità si è dato corso ad un piano di interventi in grado di coprire più fronti e mirati « in

primis » a facilitare il primo approccio con il mondo del lavoro.

A tal fine si ricordano i piani di inserimento professionale, l'introduzione delle borse di lavoro e dei lavori di pubblica utilità, nonché la rivisitazione dell'istituto dell'apprendistato.

Si è inteso, poi, sia evitare l'emarginazione dal circuito lavorativo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro, sia favorire il reingresso dei disoccupati di lunga durata con l'incentivazione dei lavori socialmente utili.

Allo strumento, peraltro, è stato impresso un carattere di tendenziale definitività attribuendogli la capacità di dar luogo alla costituzione di forme di lavoro stabile, attraverso la costituzione di società miste.

Si è, inoltre, opportunamente adattato il sistema normativo previgente alle istanze provenienti dal mutato assetto economico-produttivo ed alle conseguenti, mutate istanze sociali.

Ci si vuole con ciò riferire all'introduzione del c.d. lavoro interinale, nonché agli incentivi per i contratti di lavoro part-time, volti ad introdurre elementi di flessibilità nel rapporto di lavoro.

Inoltre, si intende richiamare l'attenzione sugli interventi effettuati in materia di formazione professionale, finalizzati ad assicurare, in ogni fase della vita lavorativa una maggiore qualificazione, un costante aggiornamento o riqualificazione professionale (c.d. « formazione continua »).

Si rappresenta, da ultimo, l'impegno profuso nella messa a punto e nella promozione di una serie di interventi che coinvolgono, primariamente gli Enti locali e le forze sociali. Ai patti territoriali ed ai contratti d'area si riconnette una capacità propulsiva dell'economia locale, la cui ripresa è il presupposto necessario al rilancio dell'occupazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

LUCCHESI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

in Olanda quasi il 36 per cento della forza lavoro è impiegata *part-time*, soluzione che ha contribuito a dimezzare il tasso di disoccupazione, portandolo al 6,2 per cento — la metà della media europea;

in tutti i Paesi sviluppati, l'uso dei contratti *part-time* è aumentato del cinque-sei per cento, con un conseguente incremento dei posti di lavoro;

in Italia, i *part-times* non sono più di un milione, solo il sei per cento degli occupati;

nella pubblica amministrazione con l'allargamento del *part-time* si otterrebbero subito cinquanta mila posti: basterebbe applicare il decreto emanato in materia nel 1989;

l'occupazione a tempo parziale è una via da percorrere per tenere sotto controllo la disoccupazione;

eliminando lo straordinario si potrebbero creare tanti posti di lavoro *part-time*;

attualmente le ore di straordinario sono in crescita in tutti i settori;

dopo la recessione del 1993, le aziende hanno innalzato il livello della produzione, aumentando del tre per cento le ore di lavoro straordinario; se questi straordinari si fossero trasformati in assunzioni partite, si sarebbe realisticamente ottenuto mezzo milione di occupati in più;

gli oneri fiscali sui contratti al di sotto delle trenta ore sono molto alti, mentre, con gli straordinari, il lavoratore guadagna di più, ma i contributi a carico dell'azienda non aumentano;

in sostanza la formula *part-time* non è ancora sufficientemente appetibile per le aziende, a causa dei troppi vincoli di legge e dei costi fiscali elevati, fattori tutti che rendono il contratto poco competitivo —:

quali azioni il Ministro intenda portare avanti per incoraggiare il lavoro *part-time* e se intenda subito agire per eliminare la voce « straordinario » in tutta la pubblica amministrazione, destinando i fondi a nuovi contratti di lavoro *part-time*, con-

sentendo che migliaia di giovani senza lavoro possano iniziare la tanto sognata attività lavorativa;

per quali motivi in Italia non venga applicata la formula « lavorare meno, lavorare tutti », così come avviene in tutti i paesi europei. (4-03704)

RISPOSTA. — *In relazione alla specifica tematica del part-time, affrontata dalla S.V. On.le nella interrogazione suindicata, si rappresenta quanto segue.*

In conformità a quanto sottoscritto fra le parti sociali con l'Accordo per il lavoro del settembre 1996, la legge 24 giugno 1997, n. 196 incentiva l'utilizzazione del part-time e lo promuove sia come strumento di ingresso o reingresso nel mondo del lavoro, sia in relazione a particolari attività o imprese.

In particolare, al comma 4 dell'articolo 13, sono previste agevolazioni contributive nelle seguenti ipotesi:

contratti part-time stipulati in aree territoriali ad elevata disoccupazione di cui all'obiettivo n. 1 del Regolamento n. 2081/1983/CEE e, conclusi con giovani occupati di età compresa tra i 18 ed i 25 anni;

trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale per quei lavoratori ai quali manchino tre anni per l'acquisizione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, purché il datore di lavoro assuma giovani, inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 32 anni;

contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate, che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

contratti part-time stipulati per l'impiego dei lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;

incentivi diretti a « premiare » le imprese che abbiano attuato provvedimenti volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative, ai sensi della legge 10/1991.

La legge in esame, inoltre, stabilisce al comma 7, del medesimo articolo, che i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro possono estendere al settore dell'agricoltura le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MALAVENDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il 3 aprile è stato firmato, presso la sede della confindustria di Roma, un accordo sindacale relativo allo stabilimento tessile della Marzotto — ex Marlane — di Praia a Mare (Cosenza), istitutivo di un nuovo reparto di filatura, con assunzioni a contratto formazione lavoro e contestuale riduzione del personale in servizio;

in precedenza, presso lo stesso stabilimento, sono stati licenziati (a partire dagli accordi del 1984) diversi lavoratori, ora disoccupati o mobilitati (tra questi ultimi, alcuni prossimi alla disoccupazione), tra l'altro con criteri del tutto arbitrari, anche per il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinari (applicato senza rotazione nonostante le previsioni d'intesa). Tutto ciò è avvenuto nonostante contestuali e notevoli straordinari e commesse esterne mettessero in discussione la veridicità dello stato di crisi;

sono quindi in corso vertenze legali per il rispetto degli accordi sindacali e delle leggi per il reintegro nei posti di lavoro;

risulta all'interrogante che in azienda si sia fatta intravedere la possibilità di un'assunzione dei figli dei dipendenti per ottenere il silenzio, anche sui decenni di « morti bianche » che sarebbero avvenute in fabbrica nell'assoluta omertà;

l'azienda è stata finanziata innumerevoli volte, e anche ora, con il citato accordo del 3 aprile 1996, è finanziata dall'Unione europea e dalla regione Calabria;

risultano attività collaterali all'azienda dirette di fatto da sindacalisti interni di Cgil-Cisl-Uil;

risultano rientrati in fabbrica parenti degli stessi sindacalisti;

sarebbe necessario che venissero accertate le responsabilità nella vicenda del sindaco di Praia Praticò, tenuto conto che questi è stato firmatario degli accordi sindacali del 1984 in qualità di sindacalista della Marlane; ha notoriamente avuto un grande ruolo nelle recenti assunzioni con contratto di formazione lavoro; i lavori socialmente utili per gli iscritti nelle liste di mobilità risultano attribuiti nel comune di Praia, a quanto risulta all'interrogante, in modo discriminatorio ed iniquo nei confronti di chi, all'interno dello Slai Cobas, ha avuto la dignità di denunciare queste ingiustizie (denuncia alla magistratura ed all'ispettorato del lavoro) —:

se intenda far luce sulla vendita dell'intero gruppo Lanerossi dall'Eni a Marzotto per soli centosettanta miliardi di lire, verificando se anche dietro questa « privatizzazione » non vi siano storie di « mazzette » e chiedendo conto di tutti i finanziamenti effettuati;

quali provvedimenti e iniziative s'intenda promuovere al fine di salvaguardare l'occupazione, ripristinare la corretta applicazione della legge n. 223 del 1991 e degli accordi sottoscritti, nonché reprimere la corruzione sindacale;

se s'intenda promuovere un'indagine sulla vergogna delle « morti bianche » in fabbrica. (4-07657)

RISPOSTA. — *In relazione alla problematica sollevata dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in oggetto è stata interessata la Direzione Provinciale del Lavoro di Cosenza.*

Dagli accertamenti svolti dal Servizio Ispezione della suddetta Direzione è emerso quanto segue.

In data 3.4.96 presso gli Uffici della Confindustria di Roma si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato la direzione della Società G. Marzotto e Figlio, assistita dall'Associazione degli Industriali di Cosenza e la Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale assistita dalle OO.SS. nazionali di categoria, per valutare il piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale predisposto dalla Società stessa per lo stabilimento di Praia a Mare — Cosenza.

Il piano in parola ha previsto la chiusura completa della vecchia filatura, della tintoria top e dei relativi comparti accessori.

Il suddetto reparto, sino ad allora ha costituito un unico complesso con la tessitura e con il finissaggio. Il piano ha previsto la costruzione di una nuova unità di filatura del tutto svincolata dalla tessitura pur essendo allocata nell'ambito dello stesso stabilimento ex Marlane.

In concomitanza alla realizzazione di tale progetto, la Società ha inteso, al fine di ottenere una maggiore razionalizzazione dei servizi amministrativi, spostare parte dei servizi stessi presso la sede centrale di Valdarno. Nell'accordo di cui sopra è stato previsto un esubero di personale pari a n. 60 unità: 40 operai e 20 impiegati.

Ottenuto l'assenso delle parti sociali, la Marzotto C. e Figli ha smantellato completamente la vecchia filatura ed ha ristrutturato l'esistente tessitura.

Tali lavori hanno comportato la sospensione e la messa in C.I.G.S. dei 60 lavoratori gran parte dei quali (quaranta operai) nel settembre ultimo scorso (all'avvio cioè dei nuovi impianti di filatura), sono stati riassorbiti assieme ad altri cento circa lavoratori che hanno frequentato un corso di addestramento professionale.

Infatti, la situazione occupazionale della ex Marlane prima e dopo la ristrutturazione è la seguente:

al 30.4.96 — lavoratori sospesi 60 (40 operai e 20 impiegati);

al 30.11.96 — lavoratori occupati 256 di cui 20 in C.I.G.S.;

al 31.12.96 — lavoratori occupati 284 — A tale data le nuove assunzioni sono state 54 mentre si sono dimessi 26 dipendenti per pensionamento (incremento di 28 unità); tra detti pensionamenti sono compresi anche 11 lavoratori con qualifica impiegatizia precedentemente in C.I.G.S.; i rimanenti 9 impiegati sono rimasti in C.I.G.S.;

al 31.1.97 — fermo restando i 9 impiegati in C.I.G.S. l'organico sale a 314 unità;

al 28.2.97 — l'organico è aumentato ancora (322 unità) fermo restando le sospensioni di 9 impiegati.

In data 31.3.97, i 9 impiegati sono stati posti in mobilità breve ed il personale è sceso a 313 unità.

Questa è stata la situazione dell'azienda riscontrata in sede di accertamenti dove si è rilevato un aumento, nel numero complessivo dei dipendenti, di 65 unità, tutte appartenenti alla categoria operaia.

In merito al segnalato ricorso al sussidio di disoccupazione da parte di « alcune decine di unità lavorative », si precisa che, come detto innanzi, al termine della ristrutturazione sono rimasti sospesi solo 9 impiegati in quanto 11 hanno raggiunto l'età pensionabile; inoltre, le stesse 9 unità sono state poste in mobilità come da accordo raggiunto con le OO.SS. territoriali e di base, in data 1.4.97.

Per quanto attiene la segnalata assunzione di figli di ex dipendenti, allo scopo di ottenere il silenzio anche sui decessi di « morti bianche » che sarebbero avvenute nello stabilimento, si fa presente che, dall'esame dei documenti aziendali, non risultano tali assunzioni.

Inoltre si fa presente che dall'esame dei registri infortuni non risulta essersi verificato nello stabilimento alcun infortunio mortale che avrebbe, d'altro canto, suscitato scalpore ed interessato le autorità di pubblica sicurezza e l'Ispettorato per i relativi accertamenti.

Quanto alla ristrutturazione, la società ha operato investimenti utilizzando la legge Tremonti senza alcun ulteriore intervento statale.

La società ha percepito un finanziamento statale, esclusivamente per i corsi riguardanti i neo assunti, dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Calabria per un importo di £. 1,258 mld, nell'ambito del progetto per il recupero di disoccupati di lunga durata.

Il costo complessivo è ammontato a £. 1,47 mld per cui l'azienda è intervenuta per £. 212 mil.

Per quanto riguarda le attività collaterali, risulta che le pezze di stoffa, prodotte in particolari periodi dell'anno, presentano delle irregolarità per cui necessitano di riparazioni oltre i consueti standard aziendali. Per farvi fronte, la Società per il passato è stata costretta a ricorrere a ditte specializzate del nord (Prato, Biella, Vicenza, ecc.). Da qualche anno sono sorti dei laboratori nelle zone di Praia a Mare (CS) e Maratea (PZ) ai quali l'azienda si rivolge in caso di necessità, ottenendo anche il risultato di ridurre i costi.

Interpellata nel merito, la direzione aziendale ha dichiarato di non essere a conoscenza se detti laboratori siano gestiti da ex sindacalisti. Ma ha voluto, tuttavia, sottolineare che con tale politica si è incentivato il lavoro nella zona.

Per quanto riguarda il rientro in fabbrica di parenti di sindacalisti, il responsabile della Marlane ha dichiarato che il caso potrebbe essere fatto risalire all'anno 1994. Infatti in tale data rientrarono dalla CIGS 5 lavoratrici con la qualifica di « rammenatrice », una delle quali era la moglie di un componente del consiglio di fabbrica, successivamente dimessosi.

Per quanto concerne la vicenda che ha interessato il Sindaco di Praia a Mare si precisa che il Rag. Antonio Pratico è stato occupato alle dipendenze della Marlane per decenni.

Nell'ambito aziendale ha sempre svolto attività sindacale per conto della CISL, rivestendo senza dubbio un ruolo determinante, al pari dei sindacalisti di altre sigle, nella gestione del personale.

Per quanto attiene alla selezione degli aspiranti al corso di formazione professionale, si precisa che la Marzotto ha incaricato

cato una società specializzata del settore, la Polisigma Consultant s.r.l. di Udine.

Peraltro, è risultato che nella fase di selezione hanno risposto al bando 1000 candidati.

La predetta società, per evitare eventuali pressioni di qualsiasi natura, ha modificato di volta in volta la composizione della commissione esaminatrice, composta, comunque, sempre da proprio personale. Sulla circostanza è pervenuta notizia che, a seguito di esposto di un candidato, sia stata interessato il competente Magistrato Civile.

Per quanto concerne la vendita della Marlane alla Marzotto, da parte dell'ENI, nulla può essere precisato, in quanto non è stato possibile acquisire, nel merito, alcuna notizia presso l'attuale dirigenza dello stabilimento.

Per quanto concerne l'assegnazione dei lavori socialmente utili, sono stati effettuati ulteriori accertamenti presso il Comune di Praia a Mare.

Il Sindaco Antonio Praticò ha dichiarato che l'Amministrazione Comunale utilizza personale in cassa integrazione sin dal 1989 e non sono mai sorte vertenze con tale personale.

Per quanto riguarda, infine, la sicurezza sul lavoro si fa presente che nel corso delle ispezioni eseguite alle ditte Calipso e Attività 90, non sono emerse violazioni alle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro atteso, peraltro, che le prestazioni lavorative da essi svolte sono prevalentemente manuali e senza l'ausilio di macchine. Inoltre, gli impianti elettrici sono già stati adeguati alle norme della legge n. 46/90.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

MASSIDDA. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere — premesso che:

la sera del 2 marzo 1994, nello spazio aereo antistante Capo Ferrato, per ragioni tuttora sconosciute, è scomparso un elicottero (Agusta A-109) della Guardia di finanza, pilotato dal brigadiere Fabrizio

Sedda (29 anni, di Ottana) e dal maresciallo Gian Franco Deriu (41 anni, di Terralba);

l'incidente si sarebbe verificato attorno alle 19,18, ora solare, quando il velivolo sparì dallo schermo radar dell'aeroporto militare di Elmas;

i soccorsi sono scattati attorno alle 20, e nel corso di questi è stato impiegato un cospicuo numero di mezzi militari;

le ricerche furono vane, solo nei giorni seguenti furono rinvenuti, sulla superficie del mare e in alcuni tratti del fondale, resti (frammenti) del mezzo militare e piccole parti dell'equipaggiamento dei due piloti, elementi che sarebbero risultati però insufficienti a ricostruire le cause dell'incidente;

l'inchiesta avviata subito dopo, soprattutto per la mancanza di elementi oggettivi (rottami dell'elicottero, corpi delle vittime) non ha potuto stabilire le cause della scomparsa, ed è stata archiviata nel 1996;

solo di recente, l'inchiesta è stata riaperta;

dal 1994 ad oggi, attorno all'incidente del velivolo sono state avanzate numerose ipotesi, nessuna delle quali pare confortata da prove attendibili;

non sarebbe comunque possibile pervenire ad una spiegazione dell'incidente, senza effettuare un esame rigoroso sui resti del velivolo;

il recupero dell'elicottero comporta una spesa onerosa (la zona interessata si estende per un raggio di circa dieci miglia);

la mancata soluzione del caso ha generato inquietanti ipotesi sui motivi dell'incidente;

in particolare, nella ricostruzione della vicenda, alcuni organi di stampa locali, nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, coinvolgono in maniera preoccupante il corpo della Guardia di finanza;

per l'importante e fondamentale ruolo che riveste la Guardia di finanza nel nostro paese, si fa sempre più impellente la ricerca della verità attorno alla scomparsa dell'elicottero, eliminando i dubbi che permangono e tutelando l'immagine dei militari, che rappresentano un patrimonio istituzionale preziosissimo;

i familiari delle vittime hanno il diritto di conoscere le cause della scomparsa dei propri congiunti —

se non ritenga opportuno intervenire, avviando nuove e più incisive ricerche dei resti del velivolo, operazione che, se portata a termine con successo, potrebbe contribuire in modo determinante alla ricostruzione dell'intera vicenda;

quali iniziative intenda intraprendere per chiarire il ruolo della Guardia di finanza ed evitare così che possano permanere dubbi sul lavoro svolto in fase investigativa;

quali iniziative intenda assumere affinché si giunga finalmente ad una soluzione della vicenda, stabilendo, con elementi certi e prove attendibili, le cause della scomparsa del velivolo militare.

(4-09880)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel ricordare l'episodio della scomparsa di un elicottero Agusta A-109 della Guardia di Finanza pilotato dal Brigadiere Fabrizio Sedda e dal Maresciallo Gian Franco Deriu, avvenuto, per ragioni tuttora sconosciute, il 2 marzo 1994 nello spazio aereo antistante Capo Ferrato, chiede di conoscere se non si ritenga opportuno avviare nuove e più incisive ricerche dei resti del velivolo e se si intenda chiarire il ruolo della Guardia di Finanza sul lavoro svolto in fase investigativa, nonché quali iniziative si intenda assumere per stabilire le cause della scomparsa del velivolo medesimo.

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di Finanza ha rappresentato, preliminarmente, che in data 2 novembre 1996

è stato archiviato, con decreto del Giudice per le indagini preliminari di Cagliari, il procedimento penale instaurato per far luce sulla predetta vicenda in accoglimento dell'istanza presentata dal Pubblico ministero competente e sulla scorta degli esiti dell'inchiesta condotta dalla Commissione ministeriale all'uopo costituita.

Il predetto Comando generale ha, infatti, evidenziato che dall'indagine svolta è emerso che:

a) non è stato possibile accertare esattamente le cause dell'evento disastroso, stante i pochi e piccoli frammenti rinvenuti;

b) dall'esame dei reperti sequestrati è stata desunta l'assenza di rotture « progressive », derivanti da cedimenti strutturali, nonché l'attribuzione delle peculiarità delle fratture a vicende traumatiche, quali un violento impatto con la superficie del mare;

c) non è stato possibile procedere al recupero del relitto, attesa l'estrema difficoltà di individuare con sufficiente precisione il punto di caduta del velivolo in ragione di plurime concomitanti contingenze sfavorevoli, quali la mancanza di copertura radar, il notevole lasso di tempo intercorso tra l'ultima comunicazione del mezzo con terzi ed il successivo tentativo di contatto, la notevole profondità in diversi punti della zona di mare interessata.

Il Comando generale della Guardia di Finanza ha fatto presente, peraltro, che, a seguito di ulteriore denuncia-querela presentata dai familiari dei piloti scomparsi al Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Cagliari, è stata riaperta l'inchiesta in data 1° marzo 1997, per cui, al fine di acquisire ogni elemento di novità, è stato attivato il Comando territorialmente competente.

Il predetto Comando ha riferito, al riguardo, che risultando coperta dal segreto istruttorio l'indagine svolta sulla vicenda dall'Autorità giudiziaria inquirente, non è stato possibile effettuare alcun coordinamento nell'attività di ricostruzione dei fatti, in relazione ai quali non è emerso alcun elemento di novità.

Da ultimo, tuttavia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale militare di Cagliari, di concerto con il magistrato inquirente incaricato dell'indagine, ha richiesto al Comando generale della Guardia di Finanza una ricognizione dei luoghi della sciagura, mediante l'impiego di un mezzo aereo dello stesso tipo di quello coinvolto e di un'unità navale « classe Meattini ». La ricognizione in questione è stata effettuata in data 2 marzo 1998, allo scopo di tentare una ricostruzione della dinamica dei fatti e di localizzare il tratto di mare interessato dalla sciagura. A seguito di tale sopralluogo, l'Autorità giudiziaria ordinaria ha manifestato l'intenzione di disporre una perizia per individuare il luogo dell'impatto in mare del velivolo.

Per quel che concerne il ruolo svolto nell'indagine relativa alla citata sciagura dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, è stato rilevato che il Comando provinciale dei Carabinieri di Cagliari ha partecipato alle ricerche dell'elicottero in questione mediante l'impiego di due motovedette d'altura e l'ausilio di speciali apparecchiature, e nonostante in data 20 luglio 1997 un pescatore avesse rilevato con l'ecoscandaglio, alla profondità di 40 metri, la presenza di una sagoma affusolata lunga 5 metri (presumibilmente in metallo), nel tratto di mare tra Capo Ferrato e l'Isola di Serpentara, le ricerche hanno dato esito negativo.

Infine, circa l'individuazione delle cause dell'evento, si è espressa anche la Commissione permanente del Ministero della Difesa, incaricata di esprimere il parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti all'incidente di volo in questione, che, esaminati gli elementi a disposizione, ha concluso di non poter avanzare alcuna ipotesi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MOLINARI. — Ai Ministri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

il decreto legge 1° luglio 1996, n. 344, reiterato con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, demanda al Cipe il riparto delle somme derivanti dai mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato, contratti per la realizzazione di iniziative che devono favorire lo sviluppo sociale ed economico nelle aree depresse del territorio ed in particolar modo del Mezzogiorno;

nelle delibere Cipe 12 luglio, 8 agosto e 18 dicembre 1996 è stata ripartita la somma derivante dai mutui previsti dal decreto-legge n. 548 per far fronte agli interventi relativi al trasporto rapido di massa e alla intermodalità per un importo pari a 500 miliardi (5 per cento del totale);

in Basilicata, sulla base degli interventi infrastrutturali, è stata prevista la creazione di un interporto nell'area industriale di Tito (Potenza) e il ministero del bilancio nello scorso mese di settembre ha dato il nullaosta all'Ente regione lucano anche alla realizzazione del centro intermodale nell'area industriale di Ferrandina (Matera) individuandone la complementarietà;

l'intero sistema produttivo meridionale risentirebbe positivamente della realizzazione di tali interventi relativi ai sistemi di trasporto rapido di massa —

quali iniziative intendano intraprendere per accelerare i tempi di realizzazione di detti progetti infrastrutturali, dato che i fondi sono stati già ripartiti dal comitato per la programmazione economica, mancando però l'autorizzazione di spesa.

(4-15237)

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione in oggetto, relativa ad interventi infrastrutturali in Basilicata, si precisa che l'interporto di Tito è stato selezionato dal Ministero dei Trasporti per l'ammissione a finanziamento a carico delle risorse della legge 641/96 e che a carico della legge 341/95 è stato anche previsto il finanziamento per l'intervento ferroviario Ferrandina-Matera, per il quale sono in corso approfondimenti istruttori con il Ministero di settore.

Si rende noto, inoltre, che la Direzione Generale del Tesoro ha provveduto nel dicembre scorso ad attivare una tranche di mutui dell'importo di complessivi 3.000 mld., disponibili dal corrente anno, finalizzata al soddisfacimento delle esigenze più immediate delle Amministrazioni centrali e regionali a carico delle risorse recate — tra l'altro — dalle citate leggi n. 341/1995 e n. 641/1996.

Nella seduta del 17 marzo scorso il CIPE ha ripartito detto importo tra le varie Amministrazioni anche sulla base di intese intervenute a livello tecnico.

Si aggiunge, inoltre, che la legge finanziaria 1998 ha previsto la trasformazione delle quote di mutui non contratte al 31 dicembre 1997 in stanziamenti ordinari di bilancio: il Comitato nella stessa seduta del 17 marzo ha provveduto a modulare le assegnazioni disposte a carico di altre leggi recanti stanziamenti a favore delle aree depresse (L. 488/1992, L. 85/1995 e L. 135/1997) in relazione alle scansioni temporali previste per le varie leggi richiamate dalla tab. F della finanziaria stessa. Nella delibera assunta nell'occasione è comunque previsto che il complesso delle risorse possa essere impegnato sin dal primo anno.

Resta cura delle varie Amministrazioni procedere alla graduazione temporale degli interventi già selezionati per l'ammissione a finanziamento a valere sui fondi di cui alle leggi richiamate.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Giorgio Macciotta.

PAMPO. — Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

esistono, per gli italiani, due tipi di carta di identità, documento obbligatorio per ogni cittadino: quella non valida per l'espatrio e quella, identica alla prima, ma che costa all'utente ventimila lire di tassa extra, valida per l'espatrio;

in altre parole l'identità di un cittadino italiano è provata, o no, a seconda della tassa che si paga —:

se non ritengano di porre fine alla suddetta sconcezza e provvedere con la massima urgenza ad emettere un unico documento di identità valido sia all'interno del Paese che negli altri Paesi dell'Unione europea. (4-13426)

RISPOSTA. — Il documento, cui fa riferimento la S.V., è unico. L'importo da pagare non è una tassa ma è conseguente al diritto di autenticazione della firma, che rende valido il documento per l'espatrio.

Per i Paesi che aderiscono all'accordo di Schengen, il problema non esiste in quanto i cittadini possono liberamente circolare nel loro intero ambito territoriale con lo stesso documento valido all'interno di ciascuno Stato di appartenenza.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

PECORARO SCANIO. — Al Presidente dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante « misure di razionalizzazione della finanza pubblica », disponeva che gli enti previdenziali avrebbero dovuto definire programmi di vendita del proprio patrimonio immobiliare, in conformità alla normativa vigente in materia di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, prevedeva una dettagliata disciplina in materia di cessione degli immobili secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;

nel predetto decreto fu stabilito che:
a) agli attuali conduttori rimaneva confermato il diritto di prelazione, spettante anche agli eredi del conduttore con lui conviventi; b) per gli immobili di categoria catastale medio-bassa, « il prezzo di vendita degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore 100 alla rendita catastale »; c) il prezzo di vendita così agevolato viene concesso ai conduttori privi di altra abitazione di proprietà, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, sita nel comune di residenza; d)

per gli alloggi occupati da conduttori ultrasessantacinquenni non interessati all'acquisto o che (indipendentemente dall'età) versino in condizioni di disagio economico e sociale, gli enti potranno alienare soltanto la nuda proprietà dell'immobile; e) per gli alloggi occupati da conduttori con reddito annuo familiare medio-basso che non intenderanno acquistare, la vendita a terzi sarà condizionata al rinnovo del contratto di fitto agli attuali conduttori per non meno di nove anni successivi alla vendita; f) le vendite saranno realizzate attraverso « mutui agevolati » con anticipo del quindici per cento e rateizzazione del rimanente in venticinque anni per i conduttori con reddito annuo familiare medio-basso; con anticipo del venti per cento e rateizzazione del rimanente in venti anni negli altri casi; g) per dieci anni dalla data del contratto di compravendita è fatto divieto agli acquirenti di vendere l'immobile;

nella prossima manovra verrebbero individuati come criteri: a) il superamento totale dei diritti e degli interessi dei conduttori degli alloggi, già tutelati in dettaglio dal citato decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104; b) definizione della stima commerciale del programma di vendita sulla base delle valutazioni correnti di mercato e individuazione di un soggetto disponibile ad acquistare l'intero complesso dei beni a un prezzo non inferiore ai valori di mercato —;

se sia vero che tali fossero le regole dettate dal decreto legislativo;

se non ritenga che proposte così modificate sarebbero in contrasto con i principi di correttezza cui la pubblica amministrazione deve ispirarsi;

se non ritenga che ogni procedura debba prevedere norme di tutela dei cittadini davvero bisognosi, trattandosi di patrimonio pubblico, e che debba fornire massime garanzie di trasparenza.

(4-09067)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica affrontata dalla S.V. On.le, inerente al Pro-*

gramma straordinario di dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali pubblici, si rappresenta quanto segue.

In aderenza ai criteri generali della legge n. 335/95, in materia di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, il Governo ha provveduto ad emanare il decreto legislativo n. 104/96 nonché il decreto legge n. 79/97, convertito nella legge n. 140/97, riguardanti rispettivamente i Piani di cessione del patrimonio degli Enti previdenziali pubblici e il Programma straordinario di dismissione del patrimonio stesso.

Per quanto riguarda l'individuazione degli immobili da inserire nel programma straordinario di vendita, di cui alla citata legge n. 140/97, si fa presente che in data 18 luglio 1997, questa Amministrazione ha predisposto e trasmesso a ciascun Ente previdenziale, destinatario della predetta norma, un elenco degli immobili suscettibili di inserimento nel programma, a cui ciascun Ente medesimo può apportare integrazioni o sostituzioni, compatibilmente con i criteri fissati che, in particolare, prevedono l'alienazione d'immobili a destinazione non residenziale e di immobili residenziali di pregio.

Si rappresenta che l'esigenza di tutelare gli attuali conduttori degli immobili stessi non è stata certamente sottovalutata.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 7 della predetta legge 140/97, concernente « misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica », dispone che il soggetto acquirente l'intero complesso di beni deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori, secondo i criteri di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 104/96, nonché dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, il predetto articolo 6, comma 5, prevede, tra l'altro, che per gli alloggi occupati da conduttori ultrasessantacinquenni sono consentiti l'alienazione o il conferimento della nuda proprietà degli immobili, fermo restando il diritto di prelazione a loro favore ove siano interessati all'acquisto.

Inoltre, si rappresenta che la predetta legge n. 140/97 prevede anche che il soggetto acquirente del complesso immobiliare debba indicare un istituto bancario, che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione.

Infine, si fa presente che, in seguito al confronto effettuato dall'Osservatorio sul Patrimonio immobiliare con gli Enti di previdenza interessati al Programma straordinario di cessione (legge 140/1997), questo Ministero, con nota del 18 dicembre 1997, ha trasmesso agli Enti in questione l'elenco degli immobili da inserire nel predetto programma, che ricomprendono prevalentemente immobili a destinazione non residenziale e immobili residenziali di pregio. Con la predetta nota, inoltre, questa Amministrazione ha altresì richiesto agli Enti tutta la documentazione necessaria per consentire la stima del valore commerciale degli immobili suscettibili di essere dismessi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

RICCIO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

da anni, in alcuni casi dal 1983, dipendenti del Ministero per i beni culturali sono comandati presso gli uffici provinciali del lavoro;

gli organici di questi ultimi uffici si sono ridotti di recente, onde si pone il problema dei soprannumerari;

i comandi, che scadevano al 31 dicembre 1996, sono stati prorogati fino al 31 marzo 1997 —:

se non ritenga opportuna ed anche doverosa per l'Amministrazione dello Stato la conservazione del posto e l'immissione nell'organico dei predetti uffici provinciali del lavoro del personale comandato, che ormai ha acquisito una grande professionalità, tenuto conto che ivi permane da ormai circa quattordici anni. (4-06632)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente, in via preliminare che i dipendenti del Ministero dei Beni Culturali in posizione di comando presso questo Ministero prestano servizio presso gli uffici periferici che registrano, tranne rare eccezioni, esuberi di personale.

Tale circostanza non consente, quindi, l'immissione di detti dipendenti nei ruoli organici dell'Amministrazione ed il mantenimento degli stessi nell'attuale sede di servizio.

Premesso ciò, si rappresenta che questa Amministrazione si appresta a dare attuazione al D. L.vo 29.12.1997, n. 469, che disciplina il passaggio alle Regioni di alcuni compiti di istituto dei propri uffici periferici nonché di parte del proprio personale in servizio, presso gli uffici stessi alla data del 30.6.1997.

Conseguentemente il personale comandato presso questo Ministero, dovrà tornare in carico alla Amministrazione di appartenenza.

Si fa presente, infine, che il comando relativo ai dipendenti in parola è stato prorogato fino al 30 giugno p.v.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

RIZZI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

in data 27 febbraio 1997 il ministero del lavoro e della previdenza sociale — direzione provinciale del lavoro di Milano — servizio politiche del lavoro, con lettera prot. n. 4999 scriveva all'interrogante, in qualità di sindaco della Società cooperativa Alta Brianza per richiedere, « improrogabilmente entro il termine di dieci giorni dalla presente », l'aggiornamento dati al 31 dicembre 1996 ai fini della notifica del contributo biennale obbligatorio decreto ministeriale 24 gennaio 1997, dovuto dalla medesima società per il biennio 1997-1998;

la medesima lettera è stata spedita per posta ordinaria il 17 dicembre 1997 ed

è giunta a destinazione il 9 gennaio 1998, come dimostrano i timbri postali sulla busta;

la tassa di spedizione era a carico del destinatario —;

se il ritardo con cui la missiva in oggetto è giunta a destinazione sia da addebitare al mittente oppure alle poste italiane;

poiché la lettera testualmente recita « entro il termine di dieci giorni dalla presente » senza peraltro specificare « invio della presente » o « ricezione della presente », come debba interpretare l'improrogabilità del termine indicato, considerato che una è la data di protocollo (27 febbraio 1997), un'altra è quella di spedizione (17 dicembre 1997) ed un'altra ancora è quella di arrivo (9 gennaio 1998);

se sia prassi dei ministeri italiani inoltrare in ritardo le richieste di documenti e/o dichiarazioni da compilare al fine di far pagare al malcapitato di turno oltre che le tasse postali anche eventuali more;

per quale motivo, giacché vi era un termine da rispettare, la lettera in questione è stata spedita per posta ordinaria e non, ad esempio, con espresso o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

per quale ragione le tasse postali su missive quale quella in oggetto debbano essere a carico del destinatario. (4-14965)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue.*

La Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, in data 3.3.97, provvedeva ad inoltrare alla società cooperativa ALTA BRIANZA EDIZIONI Cooperativa Giornalistica, una lettera, datata 27.2.1997, contenente la richiesta di dati necessari per l'accertamento del contributo biennale obbligatorio dovuto al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Detta lettera, inviata alla Cooperativa presso la sede legale della stessa, veniva restituita al mittente con l'annotazione « trasferito ».

Successivamente, nel periodo di ottobre-novembre 1997, la medesima richiesta — sempre con posta ordinaria e tassa a carico, per le note carenze di fondi — veniva rispedita alla cooperativa indirizzata, però, al nominativo di un componente degli organi collegiali della stessa.

La nota in parola è diretta, come già accennato, ad acquisire elementi utili ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo biennale e precede la notifica dello stesso.

Dalla data della notifica, che interviene mediante raccomandata con Avviso di Ricevimento — addebitata in apposito conto del Ministero — decorrono i termini, anche ai fini dell'eventuale applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni di cui all'articolo 15, 5° comma, legge n. 59/92.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

ANTONIO RIZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'Industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'Agro nocerino-sarnese è territorio notoriamente connotato dalla crescita costante della disoccupazione, dalla mancanza di nuovi investimenti, dall'endemica sofferenza sociale e dalla crisi dell'apparato produttivo;

la disoccupazione, in particolare, ha ormai raggiunto in tale territorio una cifra record (circa il trenta per cento), da considerarsi drammatica rispetto alla media nazionale e unica nel Mezzogiorno d'Italia, anche in considerazione dell'alta densità abitativa;

in tale drammatico contesto economico, le poche industrie agro-alimentari rappresentano la prevalente e talvolta esclusiva risorsa produttiva ed occupazionale, procurando lavoro fisso e stagionale a poche fortunate famiglie dell'intero territorio;

la Star spa, stabilimento di Sarno, in strana controtendenza, ha deciso per 187 operai e 18 impiegati di far ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per il periodo dal 7 ottobre 1996 al 4 gennaio 1997 motivandola con una presunta riduzione di commesse, con *stocks* di prodotto finito (tonno) accumulati per negativa congiuntura del mercato, determinata da eventuali minori consumi per l'intero settore ittico;

nonostante la protesta dei lavoratori, l'impegno delle forze sociali ed il graduale collocamento in mobilità di gran parte del personale, si è proceduto all'attivazione della procedura di cassa integrazione guadagni, da considerarsi ormai quale anticamera del licenziamento e quindi della paventata prossima chiusura della storica azienda di Sarno —:

quali interventi, secondo compiti e competenze, ma con l'urgenza e la decisione necessaria, intendano adottare, per orientare la direzione aziendale e generale della Star spa in vista di: a) una sollecita ripresa dell'attività produttiva nello stabilimento di Sarno, con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali; b) una progressiva, opportuna diversificazione della produzione agro-alimentare che, utilizzando le enormi potenzialità industriali dell'opificio, possa procurare nuove commesse, mobilitare nuovi finanziamenti e implementare eventualmente le unità lavorative. (4-05940)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Nell'atto parlamentare indicato in oggetto la S. V. On.le solleva la questione relativa alla situazione occupazionale della STAR S.p.A. di Sarno (Salerno).

La Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno ha reso noto quanto segue.

L'unità produttiva di Sarno, nata originariamente come stabilimento conserviero per prodotti vegetali, è dedito per oltre l'85% alla lavorazione del tonno.

Il ciclo produttivo del tonno partiva originariamente dal tonno congelato, acquistato sui mercati internazionali del pesce.

Il processo di lavorazione del prodotto è stato oggetto nell'ultimo periodo di una profonda e radicale innovazione organizzativa con l'introduzione del nuovo ciclo tecnologico del « filetti di tonno » in sostituzione del « tonno congelato », con economie sia in termini di costi logistici che di costi di manodopera.

Tale impostazione produttiva comporta un ridimensionamento, a parità di volumi produttivi, dal fabbisogno di manodopera.

La scelta aziendale di improntare la produzione sul filetto è stata dettata, secondo quanto riferito dal responsabile aziendale, sia dalla necessità di fronteggiare la concorrenza di aziende già ristrutturata in funzione della nuova tipologia di produzione, sia della minore disponibilità sul mercato di prodotto congelato.

L'azienda, nel corso dell'anno 1997, ha dapprima cercato di evitare il ricorso alla procedura di mobilità, concordando in sede sindacale una riduzione dell'orario di lavoro.

Ma il ricorso alla suddetta procedura si è rivelato una scelta obbligata essendo l'esubero del personale strutturale e permanente.

In data 19.5.1997 e 31.12.97 le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo presso la sede dell'Associazione degli Industriali della provincia di Salerno che fissa i criteri da seguire per le procedure di messa in mobilità che interessa n. 69 unità.

Si precisa inoltre che la previsione dell'azienda per il corrente anno della lavorazione solo da filetti e di volumi produttivi, sostanzialmente analoghi all'anno 1997, determina una situazione di ulteriore esubero di personale.

L'azienda, in data 9.12.1997, ha attivato la procedura di mobilità per 71 unità.

Dopo una serie di incontri tra le parti, la procedura si è conclusa il 23.1.1998 con verbale di mancato accordo.

In data 23.2.1998, presso questa Amministrazione, si è tenuto un incontro tra le parti.

In particolare, si è stabilito di gestire il summenzionato esubero con la collocazione in mobilità di n. 71 unità, per le quali la STAR S.p.A. procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30.9.1998.

La società, inoltre, assicurerà al personale part-time un periodo minimo di lavoro nel corso del corrente anno di quattro mesi nell'arco temporale marzo-settembre.

Tale disponibilità aziendale sarà riconosciuta esclusivamente al personale part-time che dichiara la propria disponibilità a prestare lavoro anche nel corso della campagna pomodoro, con le relative turnazioni.

La STAR S.p.A. è disponibile ad offrire l'opportunità di una prestazione lavorativa presso lo stabilimento di CORCAGNANO-PARMA alle seguenti condizioni:

assunzione, entro il 1999, con una prestazione lavorativa di un minimo di 9 mesi/1 anno;

concorso-spese per il primo insediamento (trasloco, cambio utenze, etc.) di £. 5 milioni netti;

contributo-canone locazione di £. 400.000/mese per i primi 12 mesi, £. 300.000/mese per i successivi 24 mesi;

verranno altresì valutate eventuali richieste del personale in mobilità interessato alla ricollocazione nell'area parmense dell'intero nucleo familiare con i conseguenti interventi aziendali di supporto logistico ed economico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

ANTONIO RIZZO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

l'agro nocerino-sarnese (Salerno), è territorio connotato dalla crescita costante della disoccupazione, dalla mancanza di nuovi investimenti, dall'endemica sofferenza sociale e dalla crisi dell'apparato produttivo;

la disoccupazione, in particolare, ha raggiunto in tale territorio una cifra record (circa il 40 per cento) da considerarsi drammatica rispetto alla media nazionale e unica nel mezzogiorno;

in tale drammatico contesto economico, l'industria agro-alimentare rappresenta la prevalente e talvolta esclusiva risorsa produttiva ed occupazionale procurando lavoro fisso e stagionale a moltissime famiglie dell'intero territorio;

la Star spa di Sarno (Salerno) del gruppo Danone, ha deciso recentemente una drammatica riduzione del personale motivandola con una presunta riduzione di commesse, eccessivi costi di gestione e negativa congiuntura del mercato interno ed internazionale;

tali provvedimenti sembrano da considerarsi prodromici di una paventata, prossima totale chiusura della storica azienda di Sarno;

le numerose istanze e richieste dei lavoratori, delle forze sociali e gli atti di sindacato ispettivo dell'odierno interrogante sono rimaste disattese e prive di riscontro;

da notizie attendibili, apparse sul giornale *La Repubblica* del 4 maggio 1997, il presidente della Star Luca Fossati, insieme ai fratelli Marco e Giuseppe persegue il progetto di riconquistare la totalità delle azioni rilevando l'altro 50 per cento delle quote dell'azienda, attualmente in mano alla multinazionale francese « Danone » disponibile alla relativa cessione —:

quali iniziative e provvedimenti intendano adottare per rendere possibile alla direzione generale della Star spa una sollecita ripresa dell'attività produttiva a pieno regime nello stabilimento di Sarno con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali ed una progressiva, opportuna diversificazione della linea produttiva agro-alimentare, che utilizzando le enormi potenzialità industriali dell'opificio possa procurare nuove commesse, mobilitare nuovi finanziamenti ed incrementare eventualmente le unità lavorative, tenuto conto della rilevanza nazionale dell'azienda e l'importanza del settore agro-alimentare nell'agro-nocerino sarnese. (4-10454)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nell'atto parlamentare indicato in oggetto la S. V. On.le solleva la questione relativa alla situazione occupazionale della STAR S.p.A. di Sarno (Salerno).

La Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno ha reso noto quanto segue.

L'unità produttiva di Sarno, nata originariamente come stabilimento conserviero per prodotti vegetali, è dedito per oltre l'85% alla lavorazione del tonno.

Il ciclo produttivo del tonno partiva originariamente dal tonno congelato, acquistato sui mercati internazionali del pesce.

Il processo di lavorazione del prodotto è stato oggetto nell'ultimo periodo di una profonda e radicale innovazione organizzativa con l'introduzione del nuovo ciclo tecnologico del « filetti di tonno » in sostituzione del « tonno congelato », con economie sia in termini di costi logistici che di costi di manodopera.

Tale impostazione produttiva comporta un ridimensionamento, a parità di volumi produttivi, dal fabbisogno di manodopera.

La scelta aziendale di improntare la produzione sul filetto è stata dettata, secondo quanto riferito dal responsabile aziendale, sia dalla necessità di fronteggiare la concorrenza di aziende già ristrutturate in funzione della nuova tipologia di produzione, sia della minore disponibilità sul mercato di prodotto congelato.

L'azienda, nel corso dell'anno 1997, ha dapprima cercato di evitare il ricorso alla procedura di mobilità, concordando in sede sindacale una riduzione dell'orario di lavoro.

Ma il ricorso alla suddetta procedura si è rivelato una scelta obbligata essendo l'esubero del personale strutturale e permanente.

In data 19.5.1997 e 31.12.97 le parti hanno sottoscritto un verbale di accordo presso la sede dell'Associazione degli Industriali della provincia di Salerno che fissa i criteri da seguire per le procedure di messa in mobilità che interessa n. 69 unità.

Si precisa inoltre che la previsione dell'azienda per il corrente anno della lavorazione solo da filetti e di volumi produttivi, sostanzialmente analoghi all'anno 1997, determina una situazione di ulteriore esubero di personale.

L'azienda, in data 9.12.1997, ha attivato la procedura di mobilità per 71 unità.

Dopo una serie di incontri tra le parti, la procedura si è conclusa il 23.1.1998 con verbale di mancato accordo.

In data 23.2.1998, presso questa Amministrazione, si è tenuto un incontro tra le parti.

In particolare, si è stabilito di gestire il summenzionato esubero con la collocazione in mobilità di n. 71 unità, per le quali la STAR S.p.A. procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30.9.1998.

La società, inoltre, assicurerà al personale part-time un periodo minimo di lavoro nel corso del corrente anno di quattro mesi nell'arco temporale marzo-settembre.

Tale disponibilità aziendale sarà riconosciuta esclusivamente al personale part-time che dichiara la propria disponibilità a prestare lavoro anche nel corso della campagna pomodoro, con le relative turnazioni.

La STAR S.p.A. è disponibile ad offrire l'opportunità di una prestazione lavorativa presso lo stabilimento di CORCAGNANO-PARMA alle seguenti condizioni:

assunzione, entro il 1999, con una prestazione lavorativa di un minimo di 9 mesi/1 anno;

concorso-spese per il primo insediamento (trasloco, cambio utenze, etc.) di £. 5 milioni netti;

contributo-canone locazione di £. 400.000/mese per i primi 12 mesi, £. 300.000/mese per i successivi 24 mesi;

verranno altresì valutate eventuali richieste del personale in mobilità interessato alla ricollocazione nell'area parmense dell'intero nucleo familiare con i conseguenti interventi aziendali di supporto logistico ed economico.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

ROSSETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

a quanto ammontino i contributi complessivi erogati negli anni 1996 e 1997

in base alle leggi sull'editoria, quali ne siano stati i beneficiari e per quali specifici importi. (4-13483)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si fa presente che i contributi complessivamente erogati negli anni 1996 e 1997 in base alle leggi sull'editoria sono stati ripartiti secondo l'allegato elenco:*

ANNO 1997.

Somma complessivamente erogata nel corso dell'anno 1997: lire 25.371.807.000.

Così ripartita:

alle imprese editrici di quotidiani (legge 25 febbraio 1987, n. 67, articolo 8): lire 1.900.000.000 per l'anno 1987;

alle imprese editrici di quotidiani esercitati da cooperative giornalistiche o da società la cui maggioranza di capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali (legge 7 agosto 1990, n. 250, articolo 3, comma 2):

lire 838.521.000, per l'anno 1992;

lire 34.907.246.000, per l'anno 1995;

lire 20.850.202.000, per l'anno 1996.

Totale: lire 56.595.969.000.

Alle imprese editrici di periodici esercitate da cooperative giornalistiche (legge 7 agosto 1990, n. 250, articolo 3, comma 2):

lire 458.276.000, per l'anno 1992;

lire 4.743.856.000, per l'anno 1995;

lire 4.898.320.000, per l'anno 1996.

Totale: 10.100.452.000.

Alle imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, enti morali, fondazioni ovvero da società la cui maggioranza di capitale è detenuta da cooperative, enti morali, fondazioni (legge 7 agosto 1990, n. 250, articolo 3, comma 3):

lire 676.982.000, per l'anno 1994;

lire 5.683.525.000, per l'anno 1995;

lire 1.209.379.000, per l'anno 1996.

Totale: lire 7.569.886.000.

Alle imprese editrici di quotidiani organi di movimenti politici (legge 7 agosto 1990, n. 250, articolo 3, comma 10):

lire 3.897.542.000, per l'anno 1992;

lire 8.639.342.000, per l'anno 1995.

Totale: lire 42.536.884.000.

Alle imprese editrici di periodici organi di movimenti politici (legge 7 agosto 1990, n. 250, articolo 3, comma 10):

lire 134.682.000, per l'anno 1993;

lire 246.087.000, per l'anno 1994;

lire 5.336.482.000, per l'anno 1995.

Totale: lire 5.717.251.000.

Alla editoria speciale periodica per non vedenti (DL del 23.10.1996, n. 542, articolo 8 convertito nella legge del 23.12.1996, n. 649):

lire 39.430.000, per l'anno 1994;

lire 911.935.000, per l'anno 1995.

Totale: lire 951.365.000.

ANNO 1996.

Somma complessivamente erogata nel corso dell'anno 1996 così ripartita: lire 115.924.558.000.

Alle imprese editrici di periodici (legge 5 agosto 1981, n. 416, articolo 22):

lire 554.761.000, per l'anno 1981;

lire 668.432.000, per l'anno 1982;

lire 774.647.000, per l'anno 1983;

lire 975.934.000, per l'anno 1984;

lire 865.735.000, per l'anno 1985.

Totale: lire 3.839.509.000.

Alle imprese editrici di quotidiani esercitate da cooperative giornalistiche o da società la cui maggioranza di capitale è detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali (legge 7 agosto 1990, n. 250, articolo 3, comma 2):

lire 10.690.460.000, per l'anno 1993;

lire 22.016.592.000, per l'anno 1994;

lire 6.205.291.000, per l'anno 1995.

Totale: lire 38.912.343.000.

Alle imprese editrici di periodici esercitate da cooperative giornalistiche (legge 7 agosto 1990, n. 250, articolo 3, comma 2):

lire 39.970.000, per l'anno 1993;

lire 3.659.442.000, per l'anno 1994;

lire 799.023.000, per l'anno 1995.

Totale: lire 4.498.435.000.

Alle imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, enti morali, fondazioni ovvero da società la cui maggioranza di capitale è detenuta da cooperative, enti morali, fondazioni (legge 7 agosto 1990, n. 250, artt. 3, comma 3):

lire 209.011.000, per l'anno 1991;

lire 615.209.000, per l'anno 1992;

lire 949.539.000, per l'anno 1993;

lire 7.116.630.000, per l'anno 1994;

lire 809.523.000, per l'anno 1995.

Totale: lire 9.699.912.000.

Alle imprese editrici di quotidiani organi di movimenti politici (legge 7 agosto 1990, n. 250, articolo 3, comma 10):

lire 16.000.000.000, per l'anno 1993;

lire 34.783.520.000, per l'anno 1994.

Totale: lire 50.783.520.000.

Alle imprese editrici di periodici organi di movimenti politici (legge 7 agosto 1990, n. 250, articolo 3, comma 10):

lire 1.484.698.000, per l'anno 1993;

lire 5.795.576.000, per l'anno 1994.

Totale: lire 7.280.274.000.

Alla editoria speciale periodica per non vedenti (decreto-legge del 23.10.1996, n. 542, articolo 8 convertito nella legge del 23.12.1996, n. 649):

lire 910.565.000, per l'anno 1994.

Dati relativi alle somme erogate alle imprese radiofoniche negli anni 1996 e 1997 per il rimborso dell' 80 per cento delle spese sostenute per l'abbonamento alle Agenzie di informazione, nonché per il contributo spettante alle emittenti radiofoniche organi di partiti politici, con l'indicazione degli anni di riferimento.

ANNO 1996.

Somma complessivamente erogata: lire 10.134.405.325.

Di cui:

lire 249.195.035 per gli anni 1990-1991;

lire 51.178.550 per l'anno 1992;

lire 176.979.410 per l'anno 1993;

670.042.380 per l'anno 1994;

lire 8.987.009.950 per l'anno 1995, di cui lire 8.028.056.800 per le emittenti radiofoniche organi di partiti politici.

ANNO 1997.

Somma complessivamente erogata: lire 4.099.292.525.

Di cui:

lire 41.200.000 per l'anno 1991;

lire 27.200.000 per l'anno 1992;

lire 3.961.540 per l'anno 1993;

lire 19.200.000 per l'anno 1994;

lire 1.858.521.455 per l'anno 1995;

lire 2.149.209.530 per l'anno 1996.

AGEVOLAZIONI DI CREDITO ALL'EDITORIA (LEGGI N. 416/1981, N. 67/1987 E N. 250/1990)

Rate interessi erogate a:

ANNO 1996:

Editori libri: 2.167.568.265;

Periodici: 9.385.148.090;

Quotidiani: 52.441.933.370;

Stampatori: 5.021.900.250;

Distributori: 406.227.495;

Agenzie: 265.593.865.

Totale: 69.688.371.335.

ANNO 1997:

Editori libri: 3.372.418.950;

Periodici: 8.362.423.900;

Quotidiani: 28.722.799.045;

Stampatori: 6.055.714.620;

Distributori: 570.284.385;

Agenzie: 457.326.580.

Totale: 47.550.967.480.

Il Sottosegretario di Stato per l'informazione e l'editoria:
Arturo Mario Luigi Parisi.

RUFFINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

ai valichi di confine con la Slovenia di Ferneti, Rabuiese e Pese (in provincia di Trieste), gli agenti di polizia, della Guardia di finanza e gli altri operatori confinari sono costretti ad operare in condizioni fortemente disagiate a causa dell'elevato grado di inquinamento presente, sul posto di lavoro, ai caselli di confine;

tale inquinamento è causato dal continuo ed inteso (in particolare nei mesi estivi) flusso veicolare di auto e automezzi pesanti in transito verso la Slovenia, ma

anche dall'assenza di qualsiasi struttura di supporto che agevoli il compito del personale, obbligando lo stesso a lavorare per lunghi periodi con forti concentrazioni di elementi inquinanti e potenzialmente cancerogeni;

tale situazione è stata spesso evidenziata da parte del Siulp e da parte degli operatori, senza che sia mai stata affrontata dagli organi competenti —:

se il Ministro intenda affrontare la situazione, se intenda avviare la costruzione di nuove strutture logistiche, come ad esempio cabine pressurizzate, ed investire in nuovi caselli di confine che agevolino il flusso veicolare ed eliminino le code di veicoli, per quanto possibile, soprattutto nei mesi estivi. (4-02330)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione ha da tempo avviato l'iter procedurale per la realizzazione di nuove cabine di controllo pressurizzate e di altri lavori sulle strutture dei valichi di frontiera indicati dalla S.V. On.le, non più adeguate al volume del traffico veicolare.*

Alcuni lavori sono stati già realizzati; altri, relativi al valico di Rabuiese, avranno inizio in tempi brevi, essendosi conclusa la relativa gara d'appalto; altri ancora, ritardati da un complesso iter amministrativo, saranno effettuati secondo il piano di priorità concordato con il competente Ufficio del genio civile.

Nell'immediatezza, per fronteggiare il problema degli incolonnamenti dei veicoli in transito, sono state istituite ulteriori corsie di scorrimento, riservate ai cittadini sloveni e dell'Unione Europea, potenziando conseguentemente la dotazione di personale specializzato, anche in relazione agli impegni derivanti dall'Accordo di Schengen.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

SANTANDREA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di Casalecchio di Reno (Bologna) sono presenti ben

due aree destinate alla sosta di popolazioni nomadi;

solo una di queste aree è legalmente autorizzata con delibera comunale n. 408 del 27 novembre 1986 (istituzione del campo nomadi di via Allende). La seconda area compresa tra via dello Sport e via dei Mille, nelle vicinanze della piscina comunale è invece palesemente abusiva;

nonostante numerose petizioni di cittadini esasperati dalla presenza dei nomadi e nonostante le impossibili condizioni igieniche in cui vivono i nomadi del campo abusivo, l'amministrazione comunale sembra non dare ascolto alle lamentele dei cittadini. Non pare inoltre interessarsi del pericolo di possibili focolai infettivi dati da insediamenti umani senza acqua corrente e servizi igienici;

pare infine che dalla presenza di queste popolazioni nomadi si sia avuta una *escalation* di microcriminalità nello stesso comune di Casalecchio di Reno —:

se le informazioni ricevute corrispondano a verità;

in caso affermativo, se intendano intervenire sia per ripristinare una parvenza di legalità sia per evitare possibili diffusioni di malattie;

quali misure di loro competenza intendano adottare nei confronti dell'amministrazione cittadina di Casalecchio di Reno e del suo sindaco per non aver rispettato le leggi vigenti in materia di nomadismo e per aver esposto a rischi sanitari la cittadinanza. (4-13789)

SANTANDREA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di Casalecchio di Reno (Bologna) sono presenti ben due aree destinate alla sosta di popolazioni nomadi;

solo una di queste aree è legalmente autorizzata con delibera comunale n. 408 del 27 novembre 1986 (istituzione del « campo nomadi di via Allende »). La se-

conda area, compresa tra via dello Sport e via dei Mille, nelle vicinanze della piscina comunale, è invece palesemente abusiva;

nonostante numerose petizioni di cittadini esasperati dalla presenza dei nomadi, e nonostante le impossibili condizioni igieniche in cui vivono i nomadi del campo presumibilmente abusivo, l'amministrazione comunale sembra non dare ascolto alle lamentele dei cittadini;

il sindaco non sembra inoltre preoccupato dal pericolo di possibili focolai infettivi dati da insediamenti umani senza acqua corrente e servizi igienici;

alla presenza di queste popolazioni nomadi pare sia collegata una *escalation* di microcriminalità nello stesso comune di Casalecchio di Reno —:

per quale motivo esistano due aree di sosta per nomadi nel comune di Casalecchio di Reno, dal momento che è stato approvato, a suo tempo, il finanziamento per la realizzazione di una sola area di sosta, peraltro già fortemente contestata dalla cittadinanza;

quali iniziative intenda adottare nei confronti dell'amministrazione cittadina di Casalecchio di Reno e del suo sindaco perché siano rispettate le leggi vigenti in materia di nomadismo e perché non sia esposta a rischi sanitari la cittadinanza.

(4-14886)

RISPOSTA. — Secondo gli elementi acquisiti, in territorio del comune di Casalecchio di Reno, esiste una sola area per la sosta dei nomadi — sita in Via Allende — dotata di energia elettrica ed acqua potabile.

All'inizio del periodo estivo dello scorso anno, l'amministrazione comunale aveva autorizzato una famiglia di nomadi a sostare per motivi di lavoro nella zona compresa tra via dello Sport e via dei Mille, previo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Nel successivo mese di agosto, l'autorizzazione alla sosta non venne prorogata a

causa di sopraggiunti motivi igienici segnalati dai vicini residenti.

È stato, comunque, precisato che responsabili dei furti avvenuti sono nomadi di origine slava che non risultano accampati nel territorio comunale.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

SODA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

sulla base del sistema di riparto dei funzionari a comuni e province stabilito dall'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per l'anno 1997, il fabbisogno *standard* del comune di Busana (RE) è stato determinato in L. 890. 650.896;

detto fabbisogno, secondo il comune di Busana, è molto sottodimensionato rispetto a quello fissato per comuni limitrofi, omogenei per condizioni sociali, territoriali, demografiche e servizi resi alla popolazione;

da un conseguente incontro avvenuto tra il sindaco di Busana e il dottor Daccò, della segreteria del Sottosegretario onorevole Vigneri, finalizzato ad analizzare le ragioni di tale diversità di trattamento, si è ipotizzata la possibilità di errori materiali nella definizione del parametro di riparto stabilito anche attraverso dati forniti dall'ISTAT;

con nota 10 dicembre 1997, prot. 4535, il sindaco ha chiesto espressamente all'onorevole Vigneri — sottosegretario al Ministero dell'interno — la verifica di tali dati —:

è necessario definire con urgenza l'esatta posizione del comune di Busana nei confronti dei trasferimenti erariali;

quali saranno i tempi di verifica dei parametri adottati per il comune di Busana per il riparto dei contributi ordinari.

(4-15028)

RISPOSTA. — *In merito alla quantificazione del fabbisogno standard del comune di*

Busana (RE), la cui determinazione, ai sensi dell'articolo 37 del dl. 30.12.1992, n. 504, concorre alla formazione della spettanza del contributo ordinario, si fa presente quanto segue.

Il decreto legislativo n. 244 del 1997, che reca disposizioni sul riordino dei trasferimenti erariali agli enti locali, prevede, all'articolo 3, il riequilibrio dei contributi ordinari per province e comuni che dovrà essere realizzato utilizzando esclusivamente la disponibilità dei fondi già esistenti, nel rispetto del generale principio di contenimento della spesa pubblica.

La necessità del riordino dei trasferimenti erariali deriva dalla persistenza di forti squilibri, cristallizzatisi nel tempo, riconducibili al consolidamento della spesa storica degli enti locali.

Il nuovo decreto legislativo entrerà in funzione dal 1° gennaio 1999, contestualmente alla piena entrata in vigore della nuova disciplina dei tributi locali recata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il riequilibrio dei contributi ordinari, a cui sono assoggettati comuni e province, avrà la durata di dodici anni, a decorrere dalla prima applicazione del nuovo sistema. La prima fase dell'operazione di riequilibrio si attua attraverso la determinazione a cadenza triennale del fabbisogno standardizzato. Eseguita tale determinazione, viene operato ogni tre anni il confronto tra due rapporti espressi in percentuale: quello di copertura del fabbisogno del singolo ente con le risorse dallo stesso godute e quello della copertura generale per tutti gli enti locali del totale dei fabbisogni con il totale delle risorse erariali disponibili. Il riequilibrio tende per ciascun ente locale ad allineare le due percentuali. Da ciò deriva una prima importante conseguenza, e cioè che il riordino dei trasferimenti erariali è effettuato tenendo conto di tutte le risorse complessivamente godute dall'ente locale, fra le quali riveste particolare importanza l'imposta comunale sugli immobili.

Il rapporto fra i soli trasferimenti erariali, pertanto, potrebbe risultare non del tutto significativo, in quanto rappresentano solo una parte delle risorse dell'ente locale.

Tale parte, inoltre, va assumendo negli ultimi anni un peso sempre minore in rapporto alla crescita del peso delle entrate proprie, per effetto dell'espansione dell'autonomia impositiva degli enti locali.

Circa la quantificazione del fabbisogno base di ciascun ente locale come ridisegnato dal decreto legislativo n. 244, del 1997, occorre precisare che vengono presi in considerazione non solo i servizi indispensabili di cui all'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ma, come previsto dalla norma di delega, in revisione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, anche quelli maggiormente diffusi; questi saranno individuati da apposito decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, utilizzando un tipo di metodologia di ricerca basata sulla frequenza numerica della presenza del servizio negli enti locali.

Il decreto avrà valenza triennale (articolo 3, comma 3) e consentirà di ottenere una migliore significatività dei parametri utilizzati per un duplice motivo. Il coinvolgimento delle associazioni degli enti locali nelle elaborazioni dei parametri garantisce che gli stessi siano aderenti alle diverse realtà locali, mentre l'utilizzo di sistemi statistici assicura la significatività dei risultati ottenuti.

Quanto alle doglianze espresse dalla S.V. circa i fattori di calcolo per la determinazione del fabbisogno standardizzato del comune di Busana, si fa presente che si procederà alla sua riquantificazione, nel generale predetto contesto di rivisitazione del sistema dei trasferimenti erariali. Nel confronto con gli altri fabbisogni degli enti limitrofi, aventi analoghe caratteristiche, le differenze rilevate derivano, comunque, dalla specifica quantificazione delle unità dei determinanti, con particolare riferimento a quelli relativi ai servizi della nettezza urbana e della viabilità e illuminazione pubblica, desunti dai conti consuntivi.

In futuro, la complessa metodologia potrà anche essere riesaminata approfonditamente e formare oggetto delle disposizioni correttive previste ai sensi del comma 177 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, il cui termine è stato prorogato al 31 luglio

1999, dal comma 5 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, c.d. collegato alla finanziaria del 1998.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

in data 28 marzo 1997, con protocollo n. 225 del 1997, l'Unione generale del lavoro inviava al ministero dell'interno una lettera relativa alle uniformi da intervento estive per tipo spezzato;

nella lettera si legge testualmente: « con la nota ministeriale S/24 del 22 ottobre 1996, codesta amministrazione ha trasmesso i capitolati relativi alle uniformi da intervento estive per tipo spezzato »; « con il telegramma n. 154658 del 28 giugno 1995, codesta amministrazione azzera di fatto — con incredibile superficialità — i circa sei anni di lavoro della commissione ministeriale di studio *ad hoc* istituita — collaudi e certificazioni comprese — ed autorizza il personale operativo a ricorrere all'uso della vecchia uniforme da intervento estiva di tipo spezzato già in dotazione e dismessa per l'avanzato stato di usura »; « l'errore di valutazione ed il conseguente acquisto sbagliato di uniformi da intervento estive di tipo intero hanno comportato un ingente sperpero di denaro pubblico » —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione e accertare a quanto ammonti l'appalto per la fornitura delle uniformi da intervento estive di tipo intero, e più in particolare, quale sia il numero complessivo dei capi acquistati ed il relativo prezzo unitario;

se non ritengano opportuno accertare a quanto ammonti l'appalto per la fornitura delle uniformi da intervento estive di tipo spezzato e, più in particolare, quale

sia il numero complessivo dei capi acquistati o ordinati ed il relativo prezzo unitario;

se non ritengano che si configurino al riguardo gli estremi di illeciti contro la pubblica amministrazione e, in caso affermativo, quali conseguenti doverose iniziative intendano assumere al riguardo.

(4-13085)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'uniforme estiva di tipo intero costituisce la risultante di uno studio effettuato dalla Commissione Vestiario, istituita nell'anno 1986 ed ora soppressa, avente compiti di studio, elaborazione e proposta per l'ammodernamento del vestiario e dell'equipaggiamento dei Vigili del Fuoco.

Alla conferma della scelta di tale capo, della stessa foggia di quello invernale, diverso solo per il tessuto, si è pervenuti dopo approfondita valutazione della relativa tematica e dopo una sperimentazione diretta che ha riguardato un certo quantitativo di capi invernali.

I conseguenti acquisti, nel quantitativo complessivo di n. 126.000 capi, hanno comportato una spesa di £ 13.030.788.000 ad un prezzo unitario medio di £ 103.000 cad.

Ed, in effetti, la valenza di fondo dell'indirizzo prescelto ha trovato esplicita conferma nella circostanza che l'uniforme invernale non ha finora sollevato nessuna forma di critica o riserve da parte degli operatori.

L'utilizzo dell'uniforme estiva nella fase operativa dell'intervento al fuoco ha fatto lamentare alcuni disagi causati dalla mancata realizzazione di comfort, peraltro, in stagioni estive che hanno fatto registrare temperature particolarmente elevate.

Considerata tale particolare circostanza, il personale è stato autorizzato ad accantonare, solo in via provvisoria ed ove strettamente necessario, il capo a monopezzo, per utilizzare la precedente uniforme a due pezzi.

Tale decisione, mirata a fronteggiare una situazione contingente, non ha comportato l'automatica e definitiva dismissione della

tuta monopezzo, la quale è rimasta nella dotazione del vigile del fuoco fino alla sua completa sostituzione.

Peraltro, gli elementi critici testé evidenziati nonché la concomitante esigenza di recepire le novità che nel frattempo si registravano sul mercato relativamente ai tessuti, e ciò in linea con la politica intrapresa dall'Amministrazione per migliorare gli equipaggiamenti sotto il duplice profilo della sicurezza e del comfort, hanno fatto emergere l'opportunità di procedere ad una rivisitazione di detto capo intero sia nel tessuto che nella foggia. Quest'ultima, nella versione estiva, è stata modificata con l'introduzione di un capo a due pezzi riprodotte esteticamente la stessa linea di quella intera.

Conseguentemente, si è provveduto all'acquisto di complessivi 42.000 capi, in parte distribuiti al personale, al prezzo unitario di £ 184.904, IVA inclusa, per il complessivo importo di L. 7.765.968.000.

Recentemente è stata espletata un'altra gara per l'acquisto di ulteriori 40.000 capi destinati alle future esigenze, per la spesa complessiva, IVA inclusa, di L. 6.311.664.000 ed ad un prezzo unitario di L. 157.790.

Quanto sopra evidenzia con sufficiente chiarezza che nessuno spreco e tantomeno comportamenti illeciti si sono verificati né con l'utilizzo provvisorio della vecchia divisa né con l'introduzione del capo a due pezzi, in quanto l'uniforme monopezzo estiva non è stata per ciò dismessa, ma ha continuato ad essere utilizzata dal personale e lo sarà fino al deterioramento o alla messa in stato di fuori uso della stesse.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

in data 21 aprile 1997, con protocollo n. 242/1997, l'Ugl inviava ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli

affari regionali, una lettera relativa al congresso Cisl di Nemi del 18 marzo 1997;

nella lettera si legge testualmente che « ancora a tutt'oggi la S.V. non ha fornito risposta alcuna alla nota Cignal n. 168 del 18 novembre 1996, concernente la seconda assemblea Cgil/Vvf svoltasi a Napoli dal 14 al 16 novembre 1996 »;

« codesta amministrazione, per le riprese cine-fotografiche di tale assemblea, mobilitò il servizio documentazione e, nonostante le note ristrettezze economiche, autorizzò l'ingente sperpero di denaro pubblico per l'invio in missione a Napoli di uomini e mezzi »;

« codesta amministrazione ha di nuovo mobilitato il servizio documentazione per le riprese cine-fotografiche anche del 5° congresso provinciale della Cisl/Vvf svoltosi a Nemi il 18 marzo 1997, autorizzando un altro sperpero di denaro pubblico per l'invio a Nemi di uomini e mezzi » —:

se non ritengano opportuno attivarsi per accertare se, per le riprese cine-fotografiche del 5° congresso provinciale della Cisl/Vvf svoltosi a Nemi il 18 marzo 1997, siano stati distolti uomini e mezzi dal centro documentazione e, in caso affermativo, a quanto ammontino le singole unità inviate al congresso. (4-13087)

RISPOSTA. — *In occasione del 5° Congresso provinciale della CISL-VVF, svoltosi a Nemi il 18 marzo dello scorso anno, sono stati inviati due operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per le riprese video-fotografiche dell'assemblea.*

Si è ritenuto opportuno corrispondere a una richiesta volta a valorizzare una significativa iniziativa di dibattito sulla situazione attuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sui suoi problemi e sulle sue prospettive.

Si conviene in generale sulla necessità di un ricorso misurato e motivato a personale del Corpo per simili occorrenze.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

SUSINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

le leggi 257 del 1992 e 271 del 1993 hanno stabilito il riconoscimento di determinati benefici economici ai lavoratori che abbiano prestato servizio in imprese in cui siano stati esposti al rischio dell'inhalazione di amianto;

dal secondo semestre 1995 sono giacenti presso la sede Inail di Livorno circa 800 domande di ex lavoratori della compagnia portuali Livorno;

l'interesse dei richiedenti è motivato anche e soprattutto dal fatto che, per coloro che potranno essere riconosciuti come destinatari dei benefici previsti dalla legge, sarà possibile accedere ad una serie di analisi cliniche specifiche e tali da prevenire nel tempo l'insorgenza di patologie più gravi e acute;

si assiste tra gli ex lavoratori portuali ad un preoccupante aumento di patologie polmonari, talune anche con esito infuosto —:

quali iniziative intenda assumere per rimuovere una sorta di vero e proprio blocco che ha finora fatto sì che nessuno dei richiedenti di cui sopra venisse sottoposto agli accertamenti previsti dalla legge n. 271 del 1993. (4-13853)

RISPOSTA. — *Con riferimento al documento parlamentare in oggetto, si fa presente quanto segue.*

Com'è noto, l'articolo 13, comma 8 della legge n. 257/92, così come modificato dalla legge n. 271/93, recita: « Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5 ».

Per l'attuazione di tale normativa sono state diramate apposite circolari dell'INAIL e dell'INPS che dispongono una specifica

procedura per l'istruttoria delle domande volte al riconoscimento dei benefici previdenziali di cui alla legge n. 257/92 e successive modificazioni.

I punti più significativi riguardanti i criteri tecnici di valutazione prevedono che il riconoscimento dell'esposizione all'amianto venga rilasciato per quei lavoratori che:

a) abbiano svolto attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima (estrazione dell'amianto, produzione di: manufatti, in cemento-amianto, di freni e frizioni, di guarnizioni, di corde, di tessuti; posa in opera di coibentazione per l'edilizia, per carrozze ferroviarie, per condotte di fluidi caldi, per caldaie; lavori di demolizione di coibentazioni nei settori edili ed industriali);

b) abbiano svolto attività, diverse da quelle sopra riportate, con esposizioni, anche saltuarie, all'amianto; sempre che si possa orientativamente ritenere che tale esposizione sia stata caratterizzata da valori di concentrazione media ponderata, nell'arco dell'anno lavorativo, significativi, cioè valori o stime dei valori stessi superiori a 0,1 fibre/cc.

Ciò premesso, l'INAIL ha fatto presente quanto segue.

La Compagnia Portuale di Livorno fornisce in generale servizi di carico e scarico delle merci e mano d'opera in tutta l'area portuale nell'arco delle 24 ore.

Essa ha effettuato nel corso degli anni anche operazioni di carico, scarico e temporaneo immagazzinamento di materiale contenente amianto o di amianto in fibre.

Tutt'oggi si effettua ancora movimentazione di amianto, ma si tratta di materiale destinato a paesi esteri e, quindi, in esclusivo transito.

Per valutare i livelli di esposizione dei dipendenti della Compagnia si è tenuto conto dei seguenti elementi:

quantità di amianto trasportata dalle navi giunte nel porto di Livorno;

modalità di trasporti del materiale (containers e sacchi pallettizzati di polietilene);

numero dei dipendenti;

organizzazione del lavoro, che si fondava e tuttora si fonda sul criterio di rotazione di tutte le attività;

produttività oraria del singolo addetto;

tempo dedicato da ciascun lavoratore alla movimentazione di amianto, che è stato calcolato con una oscillazione che va da pochi minuti a circa 5 ore l'anno.

Sulla base di tali elementi l'istituto è giunto alla conclusione che il personale addetto alle operazioni di movimentazione e di trasporto in magazzino di amianto non è stato esposto a concentrazioni superiori al predetto valore di 0,1 fibre/cc, e di conseguenza ha ritenuto di definire negativamente le 816 domande presentate dai dipendenti della Compagnia.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.

TURRONI. — Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

risulta che l'ufficio contenzioso della prefettura di Napoli, e gli uffici che ricevono le domande di pensione e di rilascio della modulistica in genere siano da più di un anno sigillati;

alle richieste di informazioni avanzate dai cittadini, da varie associazioni e da legali, è stato e viene tuttora opposto il segreto istruttorio;

nemmeno a semplici richieste concernenti la data di apertura dei vari sportelli al pubblico è stata e viene data risposta —:

se siano a conoscenza dei fatti sovraesposti e quale sia la loro valutazione in merito;

se non ritengano che sia un diritto dei cittadini, in virtù della legge sulla trasparenza, richiedere ed ottenere informazioni su pratiche o domande che li riguardano direttamente;

se non ritengano di dover intervenire immediatamente per sbloccare la grave situazione che si è determinata presso la prefettura di Napoli. (4-14540)

RISPOSTA. — *Nello scorso giugno 1997, a seguito di attente verifiche interne all'Ufficio che cura le invalidità civili, la Prefettura di Napoli ha evidenziato, nella trattazione di talune pratiche, delle irregolarità che sono state oggetto di immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria.*

Conseguentemente, la Procura della Repubblica, con decreto penale del 23 luglio 1997, ha ritenuto di disporre il sequestro degli atti e della documentazione afferente al predetto ufficio.

Allo stato attuale, la persistenza di tale misura cautelare impedisce, di fatto, la definizione dell'istruttoria delle singole pratiche; purtuttavia, il competente Ufficio sta fornendo ai minorati ovvero ai loro rappresentanti le informazioni utili a far conoscere lo stato del procedimento amministrativo connesso alla richiesta di trattamento pensionistico, che possono essere desunte dalle singole posizioni assistenziali contenute nella banca dati del servizio informativo centralizzato di questo Ministero.

Si soggiunge, inoltre, che i servizi di sportello sono aperti al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 nonché, il mercoledì ed il giovedì, dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

Allo stato attuale, per limitare gli indubbi disagi che il provvedimento giudiziario di sequestro degli atti sta procurando ai disabili, la Prefettura ha ritenuto — di concerto con il Pubblico Ministero titolare delle indagini — di riattivare alcune delle funzioni precedentemente sospese, quali l'informatizzazione di circa 6.000 provvedimenti di concessione di nuovi trattamenti pensionistici, già predisposti anteriormente al citato provvedimento di sequestro, con impiego di un gruppo di lavoro all'uopo istituito; la prosecuzione delle operazioni di informatizzazione dei circa 18.000 verbali trasmessi dalle commissioni sanitarie nonché delle circa 7.000 sentenze trasmesse dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato per l'esecuzione; l'assegnazione al direttore del settore

di ragioneria di nuove risorse per definire con sollecitudine le pratiche pendenti di pignoramento e di assegnazione di somme, conseguenti a procedure esecutive attivate dai legali dei minorati civili.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

ZACCHERA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

la legge n. 147 del 1997 tratta delle norme in materia di disoccupazione per i lavoratori italiani frontalieri in Svizzera;

il consiglio di amministrazione dell'Inps è tenuto a norma di legge a determinare l'importo provvisorio del trattamento di disoccupazione, parametrandolo tra il 25 per cento ed il 50 per cento del salario lordo medio percepito dal lavoratore italiano in Svizzera;

per il 1997 tale percentuale era stata fissata nel 35 per cento;

in data 2 dicembre 1997 tale percentuale, per il 1998, è stata ridotta dal consiglio di amministrazione Inps al 25 per cento, minimo di legge;

nelle casse dell'Inps, come ristorno dalla Svizzera, si sono accumulati negli anni a questo fine circa 150 miliardi, mai versati per il ritardo legislativo, che obiettivamente andrebbero versati agli aventi diritto; e la percentuale del 25 per cento fissata è molto al disotto di un utilizzo naturale del fondo, tenuto conto degli incrementi che vengono versati annualmente dalle autorità elvetiche —:

se il Ministro ritenga che il consiglio di amministrazione dell'Inps abbia correttamente interpretato ed applicato le norme di legge, o se invece non vi sia un aperto tentativo di destinare ad altro uso i fondi accantonati;

quanto sia stato versato ad oggi dall'Inps per i ristorni di disoccupazione e come e perché sia stato fissato il predetto limite del 25 per cento. (4-15186)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.*

Il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera — commisurato nell'entità al trattamento di disoccupazione speciale non agricola previsto per i lavoratori italiani — è stato istituito dalla legge 12 giugno 1984, n. 228.

La Legge n. 147 del 5 giugno 1997, pur ricalcando la normativa precedente, nell'impostazione generale introduce talune novità di rilievo che riguardano i requisiti assicurativi — che vengono resi più facilmente raggiungibili, portando l'arco di tempo di riferimento dagli ultimi 12 mesi agli ultimi 2 anni (articolo 2, comma 1) — l'estensione della durata del trattamento da 180 a 360 giorni (articolo 3, comma 1) e la variazione dell'importo del trattamento medesimo che deve essere stabilito, in via provvisoria, dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in una percentuale variabile tra il 25 e il 50 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione (articolo 3, comma 2).

L'Istituto rappresenta che nella determinazione dell'importo provvisorio del trattamento di disoccupazione in parola si deve tener conto, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge n. 147/1997, delle somme versate in acconto e di quelle che si prevede saranno versate a saldo da parte della Svizzera nonché delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), e delle prestazioni erogate in tale anno, dedotte le spese di gestione.

Si precisa, in proposito, che i fondi che la Svizzera trasferisce all'Italia in attuazione dell'accordo sulla retrocessione finanziaria confluiscono in un fondo a ripartizione pura sul quale gravano le prestazioni di disoccupazione, la copertura figurativa dei periodi indennizzati e le spese di gestione.

In base a ciò, la consistenza finanziaria delle somme accantonate alla data del

31.12.1996, risultava pari a 160 miliardi, da utilizzare, ai sensi del citato articolo 8, nella misura massima del 10% annuo per integrare le prestazioni da erogare a seguito dei licenziamenti successivi al 24 giugno 1997, data di entrata in vigore della nuova normativa.

Per l'anno 1997, pertanto sono stati applicati due diversi trattamenti.

Per il periodo dall'1.1.1997 al 24.6.97, a fronte di una somma erogabile di 14,4 miliardi è stato liquidato un importo provvisorio nella misura del 70% del tetto massimo consentito (€ 1.122.000 lorde mensili previsti per la disoccupazione speciale non agricola).

Per il periodo dal 25.6.1997 al 31.12.1997, invece, a fronte di una somma massima erogabile di 56,6 miliardi; è stata prevista l'erogazione di una prestazione provvisoria nella misura del 35% pari al 70% dell'importo definitivo (50% della retribuzione).

Per quanto riguarda, poi, l'anno 1998 l'INPS precisa che, a fronte di una somma massima erogabile di 76 miliardi, è stata prevista la corresponsione della prestazione provvisoria nella misura minima prevista dalla legge (25%). Tale erogazione comporta un costo pari a 73 miliardi, coperto dalle rimesse svizzere per 60 miliardi, con un conseguente squilibrio finanziario di 13 miliardi che viene ripianato con l'utilizzazione delle disponibilità delle somme accantonate ex articolo 8, legge n. 147/97.

L'Istituto fa presente, infine, che nel determinare l'importo provvisorio nella misura minima consentita, si è tenuto conto della possibilità di veder lievitare (a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge) la popolazione dei beneficiari nonché dei più favorevoli importi dei trattamenti liquidabili e della maggiore durata della prestazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Tiziano Treu.